

Centotrenta Servicing SpA

*Modello di Organizzazione, gestione e
controllo ex D. Lgs. 231/2001*

V. 2 del 3 ottobre 2017

INDICE

GLOSSARIO	3
PARTE GENERALE	4
1. PREMESSA.....	4
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	6
3. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231.....	7
3.1. <i>La responsabilità degli enti</i>	7
3.2. <i>Sanzioni applicabili</i>	7
3.3. <i>Esenzione da responsabilità</i>	7
3.4. <i>Le caratteristiche essenziali del Modello e dell'OdV</i>	8
3.5. <i>I reati rilevanti ai sensi del Decreto</i>	8
4. LA SOCIETÀ E LA SUA STRUTTURA ORGANIZZATIVA.....	10
4.1. <i>La Società</i>	10
Cenni storici.....	10
Oggetto sociale della Società.....	10
Oggetto sociale dei Veicoli.....	10
Le attività nelle operazioni di cartolarizzazione.....	11
Altre informazioni.....	13
4.2. <i>Il Gruppo</i>	14
4.3. <i>Organigramma</i>	15
4.4. <i>Struttura organizzativa</i>	17
4.5. <i>Attività esternalizzate</i>	17
5. CORPORATE GOVERNANCE.....	19
5.1. <i>Assemblea dei soci</i>	19
5.2. <i>Consiglio di Amministrazione</i>	19
5.3. <i>Presidente del Consiglio di Amministrazione</i>	21
5.4. <i>Amministratore Delegato</i>	21
5.5. <i>Collegio sindacale</i>	22
5.6. <i>Società di revisione legale</i>	22
6. MAPPATURA DEI PROCESSI AZIENDALI.....	23
7. SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.....	24
7.1. <i>Risk Management</i>	24
7.2. <i>Compliance</i>	24
7.3. <i>Antiriciclaggio</i>	25
7.4. <i>Internal Audit</i>	25
8. SISTEMA DELLE DELEGHE E DELLE PROCURE.....	27
9. ORGANISMO DI VIGILANZA.....	28
9.1. <i>Identificazione, nomina e requisiti dell'OdV</i>	28
9.2. <i>Funzioni e poteri dell'OdV</i>	28
10. FLUSSI INFORMATIVI.....	31
10.1. <i>Reporting dell'OdV nei confronti degli organi societari</i>	31
10.2. <i>Reporting verso l'OdV</i>	31
10.2.1. <i>Segnalazione delle violazioni</i>	31
10.2.2. <i>Altre informative</i>	31
10.3. <i>Raccolta e conservazione delle informazioni</i>	32
11. FORMAZIONE.....	33
11.1. <i>Formazione dei dipendenti</i>	33
11.2. <i>Informativa a Collaboratori Esterni e Partner</i>	33
12. SISTEMA DISCIPLINARE.....	34
12.1. <i>Principi generali</i>	34
12.2. <i>Violazioni del modello</i>	34
12.3. <i>Misure nei confronti dei lavoratori subordinati</i>	34
12.4. <i>Misure nei confronti dei dirigenti</i>	35
12.5. <i>Misure nei confronti degli amministratori</i>	35
12.6. <i>Misure nei confronti di collaboratori, consulenti e altri soggetti terzi</i>	36

GLOSSARIO

Nel presente documento le seguenti espressioni hanno il significato di seguito indicato:

Allegati - documenti allegati al Modello che ne diventano parti integranti;

Aree di attività a rischio - operazioni o atti che espongono Centotrenta Servicing SpA al rischio di commissione di uno dei reati disciplinati dal Decreto;

CCNL - Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore ed applicato da Centotrenta Servicing SpA;

Codice Etico - documento allegato al presente Modello di cui ne è parte integrante;

Collaboratori - tutto il personale (escluso i Dipendenti) che opera con Centotrenta Servicing SpA in virtù di un contratto di collaborazione non occasionale o contratto equivalente;

Decreto - il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;

Dipendenti - tutti i dipendenti di Centotrenta Servicing SpA;

Enti - soggetti giuridici destinatari del Decreto;

Esponenti della Società - tutti i dipendenti, le figure apicali (come di seguito definite) e gli organi sociali (come di seguito definiti);

Figure Apicali - le persone che rivestono funzione di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di Centotrenta Servicing SpA o di una sua unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e controllo della Società;

Gestione rapporti con la P.A. ivi incluse le eventuali Gare Pubbliche - con questo termine si intendono, ai fini del presente Modello, tutte le **Procedure** disciplinanti i rapporti con la Pubblica Amministrazione, comprese le eventuali **Procedure di assegnazione ad evidenza pubblica** (italiana o estera) per qualunque finalità di specie (esempio: bandi, ottenimento di concessioni, contributi, ordini, ammissione a benefici derivanti da sgravi fiscali ecc.);

Linee Guida - le Linee Guida in tema di responsabilità amministrativa delle società a sensi del Decreto, emanate da Confindustria;

Modello (MOG) - il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto;

Organismo di Vigilanza (OdV) - organismo interno, istituito ai sensi del Decreto, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e dei relativi aggiornamenti;

Organi Sociali - il Consiglio di Amministrazione e il Collegio sindacale di Centotrenta Servicing SpA;

Partner - controparti contrattuali (anche collaboratori, advisor, etc.) di Centotrenta Servicing SpA sia persone fisiche sia persone giuridiche, italiani, esteri con cui la Società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata, ove destinati a cooperare con la stessa nell'ambito dei processi sensibili;

Processo sensibile - attività/processo nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati. Trattasi dei processi nelle cui fasi, sottofasi o attività si potrebbero in linea di principio configurare le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione di reati, in via strumentale alla concreta realizzazione della fattispecie di reato;

Prassi, Circolari ed Usi - si intendono le **procedure e regolamenti** (RG, RS, PG e PS il cui elenco è riportato in allegato al Modello), le Linee Guida, i poteri, le deleghe, il Codice Etico ed altri documenti interni, richiamati anche nei protocolli di controllo;

Reati - i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

Società - Centotrenta Servicing SpA o anche Impresa o Ente;

UIF - l'Unità di Informazione Finanziaria, ovvero l'autorità istituita presso la Banca d'Italia con funzioni di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

Veicoli - Special Purpose Vehicle (SPV), società appositamente create per la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione di crediti ai sensi e per gli effetti della Legge 30 aprile 1999, n. 130.

PARTE GENERALE

1. PREMESSA

Centotrenta Servicing SpA (di seguito anche la **Società**), consapevole che il raggiungimento degli obiettivi aziendali avviene anche attraverso un efficace ed efficiente controllo interno ed una corretta gestione del rischio, ha provveduto a rivisitare e potenziare la propria organizzazione aziendale e il relativo sistema di controllo, al fine di renderlo idoneo anche ad una gestione consapevole dei rischi previsti dal D. Lgs. 231/2001 (di seguito anche **Decreto**), introducendo da marzo 2016 il cosiddetto “Modello Organizzativo” previsto dal suddetto Decreto.

Il presente documento, che include anche il **Codice Etico**, costituisce il Modello di organizzazione, gestione e controllo (Modello) della **Società** e dei Veicoli dalla stessa gestiti, adottato ai sensi del Decreto. L’obiettivo del Modello è la *prevenzione*, nello svolgimento delle attività aziendali, della commissione degli illeciti rilevanti ai sensi del Decreto.

L’adozione del Modello contribuisce a migliorare l’operatività della Società anche sotto altri profili, consentendo in particolare di:

- incrementare l’efficacia e la trasparenza dei processi decisionali interni, attraverso la chiara e puntuale individuazione delle competenze e dei ruoli assegnati a ciascuno dei soggetti coinvolti;
- rafforzare nei destinatari la cultura della legalità e del rispetto dei principi etici condivisi dalla Società, contribuendo così a migliorare altresì la percezione della Società da parte della collettività in cui essa si trova ad operare.

Sono destinatari del Modello: i componenti degli organi sociali della Società (Consiglio di Amministrazione e Collegio sindacale), il personale (lavoratori subordinati, lavoratori somministrati, stagisti e apprendisti), i Soci e le entità correlate (in particolare anche le aziende collegate), i lavoratori autonomi che collaborano con la Società, gli outsourcer, i subservicer e i Veicoli.

Il **Modello** si compone di una **Parte Generale** dedicata alla struttura organizzativa della Società e di una **Parte Speciale** dedicata alle diverse tipologie di illeciti rilevanti ai sensi del Decreto. Costituisce parte integrante del Modello anche l’allegato Codice Etico.

La **Parte Generale** contiene:

- un’introduzione relativa ai contenuti della normativa applicabile;
- una descrizione della Società, delle aziende correlate, collegate, oltre che dei Veicoli e del contesto in cui operano;
- la rappresentazione grafica dell’assetto societario (cosiddetto societogramma);
- la rappresentazione grafica dell’organigramma aziendale;
- una descrizione dei cicli operativi aziendali (attivi e passivi).

Nel **Modello** sono stati individuati:

- i principali attori dei processi aziendali e le relative responsabilità;
- le principali caratteristiche dei processi (cicli) operativi e le relative procedure e regolamenti specifici e generali (*PS, PG, RS, RG*) in essere, oltre che le altre disposizioni normative, primarie e secondarie di riferimento e a cui soggiace la Società;
- le fasi dei processi ritenuti sensibili ai sensi del Decreto, nei quali potrebbero realizzarsi i reati previsti dalla normativa;
- la mappa dei rischi per tipologia di reato;
- i presidi di controllo che la Società adotta per la prevenzione dei reati.

Il Modello tratta altresì i seguenti argomenti:

- l’Organismo di Vigilanza;
- i flussi informativi da e verso l’OdV;
- la formazione continua sugli aspetti derivanti dall’applicazione del Decreto;
- il sistema disciplinare.

La **Parte Speciale** contiene le cosiddette schede di analisi relative ai seguenti aspetti cardini della norma:

- le tipologie di reato;
- le probabilità di realizzazione;
- le modalità di realizzazione;
- i processi sensibili con una descrizione:
 - dei singoli reati presupposto individuati;
 - le modalità di realizzazione degli stessi;
 - i c.d. protocolli di controllo, che dettagliano i principi di comportamento e di controllo (anche preventivi) cui attenersi.

Il **Modello** si conclude con i seguenti **Allegati**:

- il Codice Etico;
- il Codice interno di comportamento.
- il testo del Decreto attualmente in vigore.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Si riporta di seguito l'elenco delle principali disposizioni normative che regolano l'attività della società, riferite allo specifico settore in cui essa opera:

- **Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385** - Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia (Testo Unico Bancario - TUB);
- **Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231** - Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica;
- **Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196** - Codice in materia di protezione dei dati personali;
- **Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231** - Decreto Antiriciclaggio;
- **Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141** - Attuazione della Direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del Testo Unico Bancario (Decreto Legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi;
- **Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'11 luglio 2012, n. 663** - Centrale dei rischi;
- **Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81** - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- **Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 2 aprile 2015, n. 53** - Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130;
- **Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 136** - Attuazione della direttiva 2013/634/UE, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati;
- **Circolare della Banca d'Italia del 11 febbraio 1991, n. 139** - Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi;
- **Circolare della Banca d'Italia del 22 novembre 1991, n. 154** - Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie;
- **Circolare della Banca d'Italia del 5 agosto 1996, n. 217** - Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari;
- **Provvedimento della Banca d'Italia del 10 marzo 2011** - Disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'art. 7, comma 2 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
- **Provvedimento della Banca d'Italia del 12 dicembre 2011** - Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, integrato con Provvedimento del 13 novembre 2012;
- **Provvedimento della Banca d'Italia del 3 aprile 2013** - Disposizioni attuative per la tenuta dell'archivio unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all'articolo 37, commi 7 e 8, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
- **Provvedimento della Banca d'Italia del 3 aprile 2013** - Disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
- **Circolare della Banca d'Italia del 17 dicembre 2013, n. 286** - Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati;
- **Circolare della Banca d'Italia del 3 aprile 2015 n. 288** - Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari;
- **Provvedimento della Banca d'Italia del 12 maggio 2015** - Intermediari finanziari tenuti alla partecipazione al servizio di centralizzazione dei rischi gestito dalla Banca d'Italia;
- **Provvedimento della Banca d'Italia del 9 dicembre 2016** - Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari.

3. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

3.1. LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI

Si ritiene sia di preliminare importanza anteporre, a quanto viene di seguito illustrato, una sintetica e pratica descrizione dei contenuti sostanziali del Decreto e delle sue finalità, al fine di consentire a qualunque destinatario del presente Modello, di avere una immediata e sostanziale comprensione dell'importanza, delle finalità e dei contenuti di etica economica della norma in oggetto.

Il Decreto ha introdotto nel nostro ordinamento una specifica forma di responsabilità dei soggetti giuridici, diversi dalle persone fisiche, per alcuni reati illustrati nel prosieguo, commessi nel loro interesse e/o a loro vantaggio.

La **responsabilità dell'Ente**, che seppur qualificata come amministrativa manifesta notevoli affinità con la responsabilità penale, è **specificata, autonoma e aggiuntiva** rispetto a quella della persona fisica che commette il reato. Infatti, ai sensi del Decreto, l'Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da soggetti in posizione apicale (persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso);
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla precedente lettera a).

Quanto alla nozione di interesse e/o vantaggio, esso deve consistere in un beneficio di natura economica o comunque di un'utilità di cui l'Ente gode a seguito della commissione del reato, in mancanza del quale il Decreto e le relative applicazioni non trovano attuazione.

3.2. SANZIONI APPLICABILI

Le sanzioni previste dal Decreto sono:

- **pecuniarie:** il loro ammontare può variare, salvo casi particolari, da un minimo di circa Euro 25.780,00 ad un massimo di circa Euro 1.550.000,00 in ragione del comportamento e delle condizioni patrimoniali dell'Ente, nonché della valutazione fatta dal giudice caso per caso;
- **interdittive:**
 - interdizione (temporanea da un minimo di tre mesi fino ad un massimo di due anni o, nei casi più gravi, permanente) dall'esercizio dell'attività propria dell'Ente;
 - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze e/o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto temporaneo o definitivo di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
 - divieto temporaneo o definitivo di pubblicizzare beni o servizi;
- **confisca:** ha per oggetto il profitto del reato, anche per equivalente;
- **pubblicazione della sentenza di condanna:** può essere disposta dal giudice in correlazione ad una sanzione interdittiva.

3.3. ESENZIONE DA RESPONSABILITÀ

La responsabilità dell'Ente ai sensi del Decreto e l'applicazione delle summenzionate sanzioni non è automatica.

Nell'ipotesi di reato commesso da soggetto in posizione apicale, infatti, l'Ente non risponde se dimostra che:

- a) è stato **adottato ed efficacemente attuato**, prima della commissione del fatto, un **idoneo modello di gestione e organizzazione** (si rimanda al paragrafo successivo per i relativi requisiti);
- b) è stato affidato ad un organismo interno dell'Ente (l'OdV), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il compito di vigilare sull'osservanza e funzionamento del Modello e di curarne l'aggiornamento;
- c) gli autori dell'illecito hanno commesso il reato **eludendo fraudolentemente** il Modello;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Invece, nell'ipotesi di reato commesso da persone sottoposte alla direzione o vigilanza dei soggetti in posizione apicale, sarà sufficiente provare l'adozione e l'efficace attuazione del Modello.

3.4. LE CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEL MODELLO E DELL'ODV

L'idoneità del Modello a prevenire i reati deve essere valutata in base alla sua completezza, esaustività e specificità: esso deve essere il più possibile dettagliato e costruito in base alle specifiche caratteristiche dell'Ente. In ogni caso, il Modello deve rispettare i seguenti requisiti stabiliti dal Decreto:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati (c.d. mappatura dei rischi);
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- e) prevedere un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Quanto alle principali caratteristiche dell'OdV, il Decreto ne sottolinea l'autonomia ed indipendenza, unitamente alla professionalità e continuità d'azione, quale requisiti essenziali ed imprescindibili. Esso deve, pertanto, godere di una totale indipendenza rispetto agli altri organi societari, essere costituito da soggetti dotati del requisito della professionalità, detenere effettivi poteri di iniziativa e vigilanza, disporre di adeguate risorse finanziarie e di un'adeguata remunerazione.

3.5. I REATI RILEVANTI AI SENSI DEL DECRETO

Nel presente paragrafo si riportano per cenni le famiglie di reati contemplati dal Decreto e si rimanda alla Parte Speciale per una esposizione dettagliata dei reati. Si sottolinea che il catalogo dei reati è soggetto a continue integrazioni da parte delle funzioni legislative preposte, a ragione della estrema attenzione e dinamicità che la norma in oggetto ha assunto nel tempo.

I reati che possono comportare l'insorgere della responsabilità dell'Ente ai sensi del Decreto ricomprendono fattispecie di natura alquanto eterogenea fra loro; essi possono essere riassunti come segue:

- **reati nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione**, quali "Frode", "Corruzione" e "Concussione", "Indebita Percezione di erogazioni pubbliche", "Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche";
- **reati informatici e trattamento illecito di dati personali**, quali ad esempio falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria, accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (c.d. "cyber-crimes");
- **reati di criminalità organizzata**, tra cui si evidenziano l'associazione per delinquere ex art. 416 del codice penale, nonché l'associazione di stampo mafioso ex art. 416 bis del codice penale;
- **reati contro la fede pubblica**, rubricati nella falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento quali "Uso di valori di bollo contraffatti o alterati", "Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate", "alterazione dei marchi o segni distintivi";
- **reati contro l'industria ed il commercio**, tra cui si evidenziano i reati di frode nell'esercizio del commercio e vendita di prodotti industriali con segni mendaci;
- **reati societari** quali, ad esempio, "False comunicazioni sociali", "False comunicazioni sociali delle società quotate", "Falso in prospetto", "Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione", "Corruzione tra privati" e "Istigazione alla corruzione tra privati";
- **reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**, introdotti dalla Legge del 14 gennaio 2003, n. 7 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999";
- **pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**, di cui all'art. 583 bis c.p.;
- **delitti contro la personalità individuale**, quali la "Riduzione in schiavitù", "Prostituzione minorile", "Tratta di persone" ed altre fattispecie criminali simili, "Intermediazione illecita" e "Sfruttamento del lavoro";

- **illeciti posti in essere nei rapporti con i mercati finanziari**, quali i reati di abuso di informazioni privilegiate nonché di manipolazione del mercato di cui agli artt. 180 e ss del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- **omicidio colposo e lesioni personali gravissime** dei dipendenti dell'Ente dovute a violazione delle norme anti-infortunistiche e di tutela dell'igiene e della salute nell'ambiente di lavoro (ex D.Lgs. 81/2008 e ss modifiche e integrazioni);
- **reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio**, come previsto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 e ss modifiche e integrazioni;
- **reati aventi natura "transnazionale"**, quali l'associazione per delinquere, l'associazione di stampo mafioso, l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ove siano caratterizzati da un elemento di "transnazionalità";
- **delitti in materia di violazione dei diritti d'autore**, che includono le fattispecie di abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore, nonché di riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dati;
- **reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**;
- **reati ambientali**;
- **impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**.

Infine, si ricorda che con l'emanazione del DL 93/2013 sarebbero dovuti entrare nel novero dei reati del Decreto anche i **reati sulla *privacy***. Tuttavia, con la conversione del DL 93/2013 (cfr la Legge 119/2013) l'estensione della responsabilità amministrativa degli enti ai reati in materia di *privacy* non è stata confermata. Il Modello della Società annovera, comunque, presidi di controllo sulle disposizioni in materia di *privacy*.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati connessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

Occorre considerare inoltre che la responsabilità dell'impresa può ricorrere anche se il Reato Presupposto si configura nella forma del tentativo (Art. 26 D.Lgs. 231/2001), vale a dire quando il soggetto agente compie atti idonei in modo non equivoco a commettere il reato e l'azione non si compie o l'evento non si verifica (art. 56 c.p.).

In tal caso, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà.

Inoltre, l'Ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

4. LA SOCIETÀ E LA SUA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

4.1. LA SOCIETÀ

Ai fini di una generale comprensione della Società e del contesto in cui essa opera, si riportano nel seguito gli ambiti oggettivi di operatività della Società, come desumibili dalla Statuto, e altri aspetti di dettaglio che si ritiene utile riepilogare, tratti dalla documentazione societaria. Le considerazioni di cui al presente Modello si intendono estese, ove applicabili, anche alle entità correlate e collegate, oltre che ai Veicoli.

CENNI STORICI

L'attività è stata avviata di fatto nel 2001, poco dopo l'introduzione in Italia della Legge 130/1999 sulle cartolarizzazioni, con la costituzione di Centotrenta Management Srl (ora controllante della Società), su iniziativa del principale partner, lo Studio Angelelli – dottori commercialisti e revisori contabili, che opera a Milano nel settore della consulenza contabile, professionale e tributaria sin dal 1968.

Per fornire alla clientela la totalità dei servizi necessari per la strutturazione e la gestione di operazioni di cartolarizzazione, nel 2011 venne costituita la Società. Nell'ottobre 2012 essa è stata autorizzata da Banca d'Italia all'esercizio dell'attività di *servicing* nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione, ai sensi della Legge 130/1999. Nel 2016 Banca d'Italia ha confermato tale autorizzazione, disponendone l'iscrizione al nuovo Albo Unico ex art. 106 TUB.

La sede legale della Società ed i suoi uffici operativi si trovano a Milano, in Via San Prospero n. 4.

Nei paragrafi che seguono si riepilogano le diverse attività/servizi che la Società è in grado di offrire nell'ambito della Legge 130/1999: dalla fase iniziale di ingegnerizzazione dell'eventuale operazione di cartolarizzazione a quella di gestione, monitoraggio dell'andamento della predetta operazione, fino alla gestione anche indiretta della riscossione.

OGGETTO SOCIALE DELLA SOCIETÀ¹

«3.1 La Società ha per oggetto sociale esclusivo:

- a. lo svolgimento di tutte le funzioni di **servicing** connesse alla gestione di operazioni di cartolarizzazione, ivi incluse quelle di cui alla **Legge n. 130 del 30 aprile 1999** e quindi nell'ambito di dette operazioni, le **attività di riscossione dei crediti ceduti**, lo svolgimento dei **servizi di cassa e pagamento**, le funzioni di **vigilanza e di controllo** circa il corretto svolgimento delle operazioni nell'interesse dei portatori dei titoli e, in generale, del mercato e di ogni altra operazione connessa alle precedenti;
- b. la società può altresì assumere l'incarico di **rappresentante comune dei portatori dei titoli emessi nel corso delle operazioni di cartolarizzazione**;
- c. la società potrà **detenere partecipazioni** in società costituite ai sensi della Legge 130 del 30 aprile 1999 o in società che svolgono attività strumentali all'attività svolta;
- d. la Società potrà inoltre **acquistare direttamente crediti** ai fini della successiva cartolarizzazione;
- e. la Società può inoltre **svolgere ogni attività connessa o strumentale** alle attività precedenti come, a mero titolo di esempio, lo svolgimento di **servizi informatici**, di **elaborazione dati**, **calcolo e reportistica**, **l'attività di gestione contabile** ed operativa di veicoli della cartolarizzazione, **l'attività di studio**, ricerca ed analisi in materia economica e finanziaria, **l'assistenza in materia di strutturazione** finanziaria nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, nonché la detenzione di titoli emessi **nell'ambito delle suddette operazioni**».

OGGETTO SOCIALE DEI VEICOLI²

«La Società ha per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione di crediti ai sensi e per gli effetti della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (di seguito Legge 130/99), realizzate mediante l'acquisto a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti che futuri, finanziato attraverso l'emissione di titoli in base all'articolo 1, comma 1, lettera b)

¹ cfr. Statuto della Società, come approvato dall'Assemblea straordinaria del 22 luglio 2014.

² cfr. Esempio di Statuto di un Veicolo gestito dalla Società.

della Legge 130/1999, ovvero mediante l'erogazione di un finanziamento ai sensi dell'articolo 7 della Legge 130/99, con modalità tali da escludere l'assunzione di qualsiasi rischio di credito da parte della Società.

Nei limiti consentiti dalle disposizioni della Legge 130/1999, la Società potrà, altresì, compiere le operazioni finanziarie accessorie finalizzate esclusivamente al buon fine delle operazioni di cartolarizzazione da essa realizzate o, comunque, strumentali al conseguimento del proprio oggetto sociale, nonché le operazioni di reinvestimento, in altre attività finanziarie, dei proventi derivanti dalla gestione dei crediti acquistati e non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti derivanti dai titoli dalla medesima emessi nel contesto della cartolarizzazione.

La Società potrà inoltre, in presenza delle condizioni stabilite per ciascuna operazione di cartolarizzazione e a vantaggio di portatori dei titoli dalla medesima emessi nell'ambito della stessa, cedere a terzi i crediti acquistati. In conformità alle disposizioni della Legge 130/1999, i crediti relativi a ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della Società e da quelli relativi alle altre operazioni, sul quale non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti stessi».

La Società, quindi, è autorizzata allo svolgimento di tutte le attività consentite dalla Legge 130/1999 nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione, enucleate in sintesi nelle due accezioni di **Master servicing (MS)** e **Credit servicing (CS)**.

LE ATTIVITÀ NELLE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

Grazie alla professionalità acquisita nel settore delle cartolarizzazioni sin dal 1999, la Società è in grado di fornire assistenza nella fase di strutturazione dell'operazione nel ruolo di **Sole o Co-Arranger**, a seconda che assuma l'incarico di strutturare e negoziare il finanziamento in *pool* o semplicemente di coadiuvare il *Lead Arranger*.

Le principali fasi di intervento nell'ambito della strutturazione delle operazioni di cartolarizzazione possono essere così riassunte:

- analisi e valutazione statica e dinamica dei crediti e dei portafogli oggetto della cartolarizzazione;
- analisi delle procedure operative di gestione dei crediti;
- analisi della base dati dei crediti e delle procedure di estrazione dei dati;
- elaborazione della *vintage analysis*;
- coordinamento della *due diligence* di portafoglio;
- definizione e predisposizione del *rating book*;
- selezione e controllo dei criteri di eleggibilità dei crediti ed estrazione dei portafogli;
- analisi statica e dinamica degli indici di performance dei portafogli;
- elaborazione dei flussi di cassa generati dai portafogli;
- definizione e/o ridefinizione della struttura finanziaria dell'operazione;
- valutazione e monitoraggio dell'andamento storico e prospettico delle operazioni e dei flussi di cassa generati dal portafoglio e dall'operazione;
- assistenza nella predisposizione o nella revisione della documentazione contrattuale;
- analisi della fiscalità dell'operazione.

Normalmente la Società si occupa anche della **costituzione delle società Veicolo**, che di solito hanno la forma giuridica di Srl con Euro 10.000 di capitale sociale, detenuto al 100% da un *Trust* di scopo.

Congiuntamente alla costituzione del veicolo, possono essere individuati dalla Società **professionisti che svolgano il ruolo di Amministratori** del stesso. La struttura solitamente proposta prevede un Consiglio di Amministrazione di tre membri ovvero la nomina di un Amministratore Unico.

Di seguito sono esposti i vari ruoli che la Società può svolgere nelle operazioni di cartolarizzazione.

Il **Servicer** è il soggetto incaricato della **riscossione dei crediti ceduti**, dei **servizi di cassa e di pagamento**, nonché il soggetto che ha il compito di **verificare e monitorare** la rispondenza dell'operazione di cartolarizzazione alla normativa vigente ed al prospetto informativo.

I principali **servizi** che la Società solitamente svolge nel ruolo di **Servicer** sono:

- la verifica e la responsabilità nei confronti delle autorità di vigilanza in merito alla conformità dell'operazione alla legge vigente ed al prospetto informativo;
- la predisposizione dei **servicing report** a beneficio dei sottoscrittori;

- l'effettuazione di **verifiche sull'attività** eventualmente svolta da **sogetti delegati**, ovvero *special servicer*, *subservicer* ed altri *outsourcer*;
- l'invio delle **segnalazioni a Banca d'Italia** in merito all'andamento delle operazioni;
- verifica e quadratura delle informazioni relative agli incassi con i conti correnti delle operazioni;
- invio delle segnalazioni alla **Centrale Rischi**.

Nell'ambito delle attività di *credit servicing*, la Società si avvale di **sub servicer** che svolgono le attività di riscossione dei crediti sui quali essa svolge attività di monitoraggio e controllo.

Tra i **servizi accessori** la Società si offre quale **Corporate Servicer Provider (CSP)**, nel ruolo di fornitore dei servizi amministrativi e fiscali per conto dei Veicoli.

I servizi di tale natura, possono comprendere, a titolo esemplificativo:

- la gestione societaria (contabilità, fiscalità e tributi);
- le dichiarazioni periodiche, la tenuta dei **libri sociali** e degli **atti degli organi societari**;
- la redazione del **bilancio di esercizio** e dei documenti informativi;
- la custodia dei documenti;
- il **deposito** di atti e la **trasmissione** delle comunicazioni obbligatorie;
- la gestione del rapporto e delle **comunicazioni con le controparti operative ed istituzionali** (Banca d'Italia, Monte Titoli e gli attori coinvolti nell'operazione);
- l'istituzione e l'aggiornamento dell'**Archivio Unico Informatico** per la parte di competenza del veicolo, se dovuto;
- la gestione della casella di **posta elettronica certificata**;
- le segnalazioni all'**Anagrafe Tributaria**;
- la gestione degli eventuali rapporti con la **società di revisione legale**;
- il supporto per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli **avvisi di cessione** dei portafogli successivi.

La Società può anche svolgere l'incarico di **Rappresentante degli Obbligazionisti (RON)** per curare gli interessi dei detentori delle obbligazioni emesse dalle SPV. Qualora dovessero emergere problemi di natura operativa, regolamentare o contrattuale, il RON agisce affinché tali problemi vengano risolti senza pregiudicare gli interessi degli obbligazionisti.

Il **Calculation Agent** o Agente di Calcolo è il soggetto preposto alla determinazione degli importi di competenza dei sottoscrittori o di altre controparti dell'operazione, sulla base di quanto previsto dal regolamento dei titoli e dagli altri contratti di cui il veicolo è parte.

I **servizi** che la Società può parimenti offrire, possono comprendere e, a titolo esemplificativo i seguenti

- In relazione al portafoglio cartolarizzato e sulla base dei Servicing Report periodici:
 - il controllo dei contenuti dei Servicing **report periodici**;
 - la verifica dei saldi dei Servicing report periodici con le disponibilità presenti sui **conti correnti del veicolo, detenuti presso le banche depositarie**.
- In relazione a ciascuna **Data di Pagamento**:
 - il **monitoraggio** degli estratti conto relativi ai **conti correnti** del veicolo;
 - il **monitoraggio** delle performance degli investimenti della **liquidità disponibile**;
 - la verifica dell'**operatività dei conti del veicolo**, in relazione allo svolgimento dell'operazione e della contrattualistica in essere;
 - il calcolo e la **distribuzione dei fondi disponibili** al veicolo a ciascuna data di pagamento interessi;
 - la verifica periodica di eventuali *performance trigger*;
 - la predisposizione dei **report periodici** previsti dalla documentazione dell'operazione (*Payments Report e Investors Report*);
 - la predisposizione delle **istruzioni da impartire alle controparti** per la movimentazione dei fondi alla data di pagamento interessi;
 - la pubblicazione e l'invio dei **report periodici** alle controparti rilevanti.

I servizi di **monitoraggio e reportistica** sulle *performance* dei portafogli, sul rispetto e l'analisi degli eventuali scostamenti rispetto al **Business Plan iniziale**, possono essere gestiti dalla Società anche nel caso in cui la essa non

rivesta il ruolo di *Servicer* dell'operazione.

Le sezioni che seguono approfondiscono diversi aspetti organizzativi ed operativi della Società.

ALTRE INFORMAZIONI

La piattaforma informatica di cui la Società si avvale è un software ERP, sviluppato in collaborazione con **INDRA**, che consente la **gestione integrata** dei processi e cicli operativi e delle relative attività amministrative, contabili, di *reporting* e vigilanza sui Veicoli.

La Società si è dotata inoltre di:

- un corpo **di procedure amministrative interne**, oltre a prassi, pratiche, usi e consuetudini consolidati nello svolgimento dell'operatività;
- una struttura per la **gestione delle problematiche connesse** alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, formalizzate in un **Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)**;
- una struttura per la gestione delle problematiche connesse al **trattamento dei dati personali** ex D.Lgs. 196/2003.


La Società, ancora in fase di espansione, ha in essere un **programma di costante aggiornamento dell'organizzazione interna** per rispondere alle esigenze di maggiore delega e segregazione delle funzioni in capo ai diversi attori che operano nella Società.

La Società ha una struttura organizzativa di tipo **funzionale**. La gestione è affidata al **Consiglio di Amministrazione**, composto **prevalentemente** da consiglieri indipendenti, tra cui il Presidente.

4.2. IL GRUPPO

In questa sezione viene riportata la struttura del Gruppo a cui appartiene la Società, ovvero lo schema che pone in evidenza:


- la composizione della compagine societaria;
- le parti correlate;
- le percentuali di partecipazione.



4.3. ORGANIGRAMMA

In questa sezione viene riportato l'organigramma della Società che rappresenta in forma schematica:

- le funzioni aziendali;
- le linee di riporto in essere;
- i principali soggetti terzi che svolgono attività per conto della Società.



4.4. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

In questa sezione si riporta una descrizione sintetica della struttura organizzativa. L'attività di ciascuna funzione è regolata da appropriati Regolamenti e Procedure, il cui elenco è riportato in Allegato al Modello.

La struttura organizzativa è articolata in 5 Aree che riportano all'AD per il tramite dei loro responsabili.

Amministrazione: comprende sia la funzione Amministrativa della Società che la Amministrazione contabile delle SPV. Entrambe le attività beneficiano di una significativa esternalizzazione pur permanendo risorse interne a garantire il raccordo

Transaction Management: include sia la Divisione AUI ed Antiriciclaggio (esternalizzata) e l'area denominata SPV Management, che si occupa della operatività quotidiana sulle SPV.

Vigilanza: ha in gestione la Centrale Rischi, le Segnalazioni di vigilanza della Società, nonché il *Loan Management* particolarmente focalizzato sull'importazione dei nuovi portafogli.

Information Technology: il cui responsabile ha assunto anche la carica di responsabile della Organizzazione interna, gestisce la piattaforma DataMaster e gli sviluppi della stessa, nonché i sistemi informativi della Società.

Divisione Reporting e Monitoraggio: include sia la divisione monitoraggio sulle attività di recupero, incluse quelle affidate agli *Special Servicer*, sia il *Reporting*. Sotto tale Divisione è stata prevista anche la Gestione dei Reclami, per la quale è stato individuato un responsabile che, per tale attività, riporta direttamente all'AD.

4.5. ATTIVITÀ ESTERNALIZZATE

Per lo svolgimento della propria attività la Società intende mantenere una struttura organizzativa che, pur consentendole di adempiere compiutamente alle funzioni di gestione e di controllo, mantenga caratteristiche di snellezza e versatilità operativa. Pertanto, come già indicato in altre parti della presente documento, la Società ha esternalizzato alcune funzioni o attività.

Di seguito si riporta l'elenco attuale dei fornitori di servizi che sono acquisiti esternamente:

- Studio Angelelli, con sede in Via San Prospero 4, 20121 Milano: prestazioni regolate da 2 distinti contratti: i) contabilità, bilancio, dichiarazioni fiscali, assistenza societaria, attività di back office, inclusa in aggiunta un supporto all'attività di AML; ii) gestione amministrativa delle SPV;
- Centotrenta Management Srl, con sede in Via San Prospero 4, 20121 Milano: attività di Back Office, inclusa attività AML;
- Re.Fi.Mi. Srl, con sede in Via San Prospero 4, 20121 Milano: Funzione di *Risk Management*, Funzione di *Compliance* e Funzione Antiriciclaggio;
- Analisi SpA società di revisione, con sede in Via Barilli, 5/1, Reggio Emilia: Funzione di *Internal Audit*;
- Studio Proia, con sede in V.le Teodorico 5, Milano: consulente del lavoro per buste paga;
- OASI Outsourcing Applicativo e Servizi Innovativi SpA, con sede legale in Corso Europa n. 18, 20122 Milano: collegamento rete interbancaria;
- Computer Design Srl, Via Piave 46, Santo Stefano Ticino 20010 Pavia: gestione piattaforma in *e-cloud*.

Inoltre, in sede di avvio di ciascuna operazione di cartolarizzazione, ad oggi in via prevalente, congiuntamente alla SPV, la Società assegna una serie di compiti operativi connessi alla gestione del portafoglio a favore di c.d. *Sub-Servicer* sui quali viene avviata una verifica iniziale e sopralluoghi anche *on-site* in via continuativa.

La scelta degli *outsourcer* è guidata dall'intento di ricercare soggetti che abbiano già maturato una significativa esperienza nei diversi settori di competenza.

Sono stati individuati, all'interno della Società, i responsabili (Referenti interni) della verifica dell'adempimento, da parte dei singoli *outsourcer*, degli impegni assunti e della qualità del servizio offerto, nelle persone del Amministratore Delegato (Servizi Amministrativi, Area AML e *Sub-servicing*), del Presidente non operativo ed indipendente (*Risk Management*, *Compliance* e Antiriciclaggio), nonché di un consigliere indipendente (*Internal Audit*).

Avuto riguardo alle attività di coordinamento e di supervisione degli *outsourcer*, i Referenti interni preposti riferiscono al Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno in occasione della chiusura dell'esercizio sociale o, comunque, ogni volta che ciò si renderà opportuno. Essi monitorano, secondo tempistiche adeguate alla tipologia di servizio prestato, l'adeguato compimento delle attività previste e il rispetto degli SLA e KPI.

In merito ai rapporti tra la Società e i fornitori dei servizi sopra indicati (di seguito complessivamente “*outsourcer*”) si evidenzia che:

a) gli *outsourcer* dispongono di tutte le competenze tecniche e organizzative necessarie e garantiscono pertanto l’adeguatezza professionale e la disponibilità delle risorse che vengono dedicate all’espletamento delle attività affidate. Queste ultime vengono svolte dai medesimi *outsourcer* sulla base delle necessità e richieste via via specificate e concordate tra le Parti;

b) gli *outsourcer* tengono costantemente informata la Società in merito alle attività prestate e, qualora concordato, forniscono una relazione sull’attività svolta; ove tale relazione evidenziasse anomalie nello svolgimento delle attività, le Parti concorderanno le soluzioni operative da adottarsi al fine di un’ottimale soluzione delle anomalie stesse;

c) gli *outsourcer* garantiscono alle Autorità di vigilanza competenti pieno accesso ai locali presso i quali vengono svolte le attività esternalizzate, nonché alle informazioni e alla documentazione prodotta nel corso dello svolgimento delle stesse;

d) gli standard di sicurezza utilizzati dagli *outsourcer*, in relazione allo svolgimento delle attività esternalizzate, sono quelli previsti e utilizzati nell’ambito delle *policy* e delle prassi di mercato;

e) gli *outsourcer* concordano le misure necessarie al fine di garantire la protezione dei dati in conformità alla normativa applicabile, di assicurare il rispetto delle previsioni emanate dalle competenti autorità di Vigilanza, di non creare potenziali conflitti di interesse e di rispettare i principi di correttezza e buona fede.

Tali aspetti sono partitamente regolati nell’ambito dei contratti in essere con gli *outsourcer*, nonché da *Service Level Agreement*, finalizzati a garantire adeguati *standard* qualitativi e continuità nella prestazione dei servizi agli stessi affidati.

5. CORPORATE GOVERNANCE

Gli organi sociali agiscono nel rispetto delle norme del Codice Civile e conformano la loro attività ai principi di sana e corretta gestione societaria ed imprenditoriale secondo quanto stabilito dal Codice Etico.

Tale sistema di governo societario è orientato:

- alla prudente gestione della Società;
- alla massimizzazione del valore dei soci;
- alla crescita sostenibile nel tempo dei risultati;
- alla qualità del servizio ai clienti;
- alla trasparenza nei confronti del mercato.

L'amministrazione della società è affidata al Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) che ha delegato parte delle proprie attribuzioni all'Amministratore Delegato (A.D.), mentre il controllo legale è affidato al Collegio sindacale. Il bilancio della Società è soggetto al controllo di una Società di revisione legale.

L'attività svolta dalla Società è ispirata a principi di correttezza e di trasparenza. A tal fine, le operazioni con parti correlate rispettano criteri di correttezza sostanziale e procedurale. Tutte le situazioni di conflitto di interesse in capo a soci, amministratori o dipendenti sono portate all'attenzione del C.d.A. ed eventualmente dei soci ed attentamente valutate.

5.1. ASSEMBLEA DEI SOCI

La Società incoraggia e facilita la partecipazione dei soci alle Assemblee, in particolare fornendo ogni informazione e tutti i documenti necessari per un'agevole e consapevole partecipazione alla stessa.

5.2. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il C.d.A. è composto da cinque membri, in prevalenza indipendenti:

- Mario Bongiorno, Consigliere indipendente e Presidente del C.d.A.;
- Raffaele Faragò, Consigliere e AD;
- Paolo Cucurachi, Consigliere indipendente;
- Fabrizio Angelelli, Consigliere;
- Ranieri Venerosi Pesciolini, Consigliere indipendente.

Gli Amministratori apportano alla Società le specifiche professionalità di cui sono dotati; conoscono i compiti e le responsabilità della carica; dedicano ad essa il tempo necessario; deliberano in modo informato; mantengono riservate le informazioni acquisite in ragione dell'ufficio ricoperto.

Ai sensi dello Statuto *"l'organo amministrativo ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge"*.

Inoltre, *"Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di legge, parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione. Al Consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre il potere di revocare le deleghe"*.

Tale organo definisce ed approva:

- gli indirizzi strategici, gli obiettivi di rischio, le politiche di governo dei rischi, nonché le linee di indirizzo dei sistemi dei controlli interni; ne verifica periodicamente la corretta attuazione e coerenza con l'evoluzione dell'attività aziendale al fine di assicurare l'efficacia nel tempo;
- la struttura organizzativa e l'attribuzione di compiti e responsabilità;
- la costituzione delle funzioni aziendali di controllo (incluso la nomina dei relativi responsabili la nomina dei relativi responsabili), i relativi compiti e responsabilità, le modalità di coordinamento e collaborazione, nonché i flussi informativi tra tali funzioni e gli organi aziendali;
- il processo di gestione dei rischi, nonché le relative procedure e modalità di rilevazione e controllo individuando in taluni casi dei limiti massimi di esposizione;
- il processo per l'approvazione di nuovi prodotti e servizi, l'avvio di nuove attività o l'inserimento in nuovi mercati;

- la politica aziendale di esternalizzazione di funzioni aziendali.

Esso assicura che:

- la struttura organizzativa: (i) sia adeguata per l'attività svolta, con chiara suddivisione delle funzioni e delle responsabilità, lasciando traccia documentale dei processi decisionali, anche ai fini della prevenzione dei conflitti di interesse; (ii) utilizzi delle procedure per gestire e monitorare il controllo di tutti i rischi aziendali, anche mediante un sistema efficace di controlli interni; (iii) si avvalga di risorse umane adeguatamente qualificate e mantenute formate nel tempo; (iv) si doti di procedure per minimizzare i rischi di coinvolgimento, anche inconsapevole, in fatti di frode, usura, riciclaggio e finanziamento al terrorismo e conflitti di interesse; (v) tracci flussi interni efficaci di comunicazione delle informazioni; (vi) si doti e mantenga un sistema informativo efficiente, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza, con particolare cura per la tutela della sicurezza, integrità e riservatezza delle informazioni, nonché mantenga una procedura di *business continuity* efficiente.
- contestualmente i compiti siano formalizzati, attribuiti in modo chiaro ed appropriato, con particolare riguardo al mantenimento della separazione tra le funzioni operative e quelle di controllo;
- l'esternalizzazione di funzioni aziendali sia coerente rispetto all'operatività;
- l'assetto delle funzioni aziendali di controllo sia conforme a quanto previsto dalla normativa in vigore e risulti nel continuo adeguato e coerente all'attività della Società.

Il C.d.A adotta e riesamina con periodicità annuale la politica di remunerazione ed è responsabile della sua corretta attuazione.

Inoltre, verifica che il sistema dei flussi informativi adottato sia adeguato, completo e tempestivo.

Valuta i possibili rischi operativi, di natura legale, finanziaria ed anche reputazionale e i presidi per attenuarli e controllarli.

Approva con cadenza annuale i Programmi di attività delle funzioni di controllo, compreso il Piano di Audit predisposto dalla Funzione di revisione interna.

Esamina:

- con cadenza annuale le relazioni predisposte dalle funzioni aziendali di controllo e monitora lo stato di attuazione delle azioni correttive a fronte delle carenze individuate;
- la Relazione redatta dalla funzione di controllo dei rischi sull'andamento delle operazioni di cartolarizzazione, al fine di assumere eventuali determinazioni nel caso in cui la stessa abbia rilevato scostamenti rilevanti rispetto al *business plan*, nonché valori prossimi alle soglie rilevanti previste dal prospetto informativo (i.e. *trigger event*).

Inoltre, approva il Piano aziendale di continuità operativa e vigila sulla sua adeguatezza.

Definisce e approva le linee generali del processo ICAAP assicurandone l'adeguamento tempestivo in relazione a modifiche significative delle linee strategiche, dell'assetto organizzativo, del contesto di riferimento e promuove il pieno utilizzo delle risultanze dell'ICAAP ai fini strategici e nelle decisioni di impresa.

Il C.d.A. si riunisce periodicamente, con cadenza trimestrale e comunque ogni qual volta lo richieda, a giudizio del Presidente del C.d.A., l'interesse della Società; si riunisce altresì su iniziativa dei Consiglieri, ai sensi di legge e di Statuto.

Le riunioni del C.d.A. sono presiedute dal Presidente del C.d.A., il quale si avvale della collaborazione del Segretario, che può essere anche esterno al C.d.A. stesso.

Ogni Consigliere ha facoltà di proporre argomenti di discussione per le riunioni del C.d.A.; spetta al C.d.A. decidere se e quando l'argomento sarà fatto oggetto di esame.

Alle riunioni partecipa anche il Collegio Sindacale.

Il C.d.A. attribuisce a uno o a più suoi componenti apposite deleghe, determinandone l'oggetto e i limiti, e può in ogni momento revocarle.

Il C.d.A. può attribuire a suoi componenti particolari incarichi, definendone oggetto, limiti e durata.

Nell'ambito delle deleghe conferite, con riferimento alle operazioni di maggior rilievo, in particolare le operazioni bancarie, i poteri di firma sono esercitati congiuntamente almeno tra due consiglieri, al fine di garantire un effettivo controllo.

In caso di nomina di procuratori, agli stessi debbono essere conferiti poteri specifici in ottemperanza al principio della segregazione dei poteri

5.3. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Presidente del C.d.A. (Mario Bongiorno) spetta, a norma di Statuto, la rappresentanza legale della Società; esso non ha incarichi operativi, se non la Segnalazione di Operazioni Sospette ed il coordinamento del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del C.d.A., ferme restando le previsioni statutarie:

- convoca le riunioni del C.d.A., ne determina l'ordine del giorno e, in preparazione delle riunioni, trasmette ai Consiglieri, con la necessaria tempestività tenuto conto delle circostanze del caso, la documentazione idonea a permettere un'informata partecipazione ai lavori dell'organo collegiale;
- regola lo svolgimento delle riunioni e delle votazioni;
- provvede a che il C.d.A. sia regolarmente informato sui fatti di maggior rilievo intervenuti e, almeno semestralmente, anche sull'andamento generale della Società.

Al Presidente è assegnato, inoltre, il ruolo di referente interno per le funzioni esternalizzate di controllo di 2° e 3° livello.

5.4. AMMINISTRATORE DELEGATO

All'AD (Raffaele Faragò) sono affidate le seguenti responsabilità e controlli:

- curare l'attuazione degli **indirizzi strategici** e delle politiche di governo dei rischi aziendali, individuando e valutando i fattori da cui possono scaturire rischi per la Società;
- assicurare la **conformità alla normativa vigente della organizzazione aziendale e del sistema dei controlli interni**, adottando tempestivamente le misure necessarie nel caso in cui emergano carenze o anomalie;
- definire chiaramente **compiti e responsabilità delle strutture e funzioni aziendali**, verificando la qualità del personale;
- attuare le politiche di governo dei **rischi**;
- monitorare il processo di **selezione, gestione e controllo dei soggetti terzi** presso cui sono state esternalizzate delle funzioni aziendali;
- assicurare nel continuo la completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del **sistema dei controlli interni**;
- assicurare adeguati **flussi informativi** con e tra gli organi aziendali e le funzioni aziendali di controllo;
- attuare la politica aziendale in materia di **sistema informativo e di esternalizzazione** di funzioni aziendali;
- definire e monitorare il piano di **continuità operativa**;
- assicurare un'adeguata diffusione e conoscenza delle **politiche aziendali** e delle procedure interne;
- attua il **processo ICAAP** curando che lo stesso sia rispondente agli indirizzi strategici e che: i) consideri tutti i rischi rilevanti, ii) incorpori valutazioni prospettiche, iii) utilizzi appropriate metodologie, iv) sia condiviso e conosciuto dalle strutture interne, v) sia formalizzato e documentato, vi) individui i ruoli e le responsabilità assegnate alle funzioni e strutture aziendali, vii) sia affidato a risorse adeguate e con competenze tali da fare rispettare la pianificazione, viii) sia parte integrante dell'attività gestionale.

In relazione all'attività tipica della Società quale *servicer* nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione, l'AD verifica, controlla e monitora nel continuo tutti i rischi connessi all'attività di *servicing* (cfr. la Circolare n. 288, Titolo III, Capitolo I, Sezione VII, paragrafo 5) e assicura un'adeguata diffusione presso tutte le funzioni ed organi aziendali della conoscenza dei suddetti rischi.

Nei casi in cui alcune delle attività di prerogativa del *servicer* siano stati conferiti a soggetti terzi, l'AD assicura che i terzi incaricati siano tenuti a fornire tempestivamente le informazioni e la documentazione necessarie per l'espletamento dei compiti di verifica affidati alla Società nel suo ruolo di *Master Servicer*. A tale proposito, nel caso tipico di esternalizzazione a *sub-servicer* o *special servicer* delle attività connesse con la riscossione dei crediti ceduti, l'AD assicura che il contratto di esternalizzazione preveda espressamente che la Società sia autorizzata ad effettuare periodiche verifiche sui soggetti terzi incaricati, volte a riscontrare l'accuratezza delle loro segnalazioni, a individuare eventuali carenze operative o frodi e ad accertare la qualità ed efficacia delle procedure di incasso,

documentando i risultati delle verifiche. In ultimo, particolare riguardo è rivolto ai possibili conflitti di interesse che possano sorgere nell'ambito della attività di recupero.

All'AD spetta il monitoraggio dell'adempimento da parte delle funzioni interne assegnate dei seguenti obblighi della Società:

- gestione ed invio delle segnalazioni di vigilanza;
- gestione delle comunicazioni alla Centrale dei rischi;
- gestione degli adempimenti in materia di antiriciclaggio e anagrafe tributaria.

All'AD è assegnato inoltre il ruolo di referente interno per le funzioni esternalizzate, eccetto che per le funzioni di controllo di 2° e 3° livello assegnate al Presidente.

5.5. COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è costituito da tre membri:

- Francesco Balossi, Presidente;
- Alberto Aldrighetti;
- Matteo Moretti.

Esso contribuisce ad assicurare la regolarità e legittimità della gestione, nonché a preservare l'autonomia della impresa, attraverso l'individuazione delle eventuali anomalie che siano sintomatiche di disfunzioni della Società.

Più in dettaglio:

- vigila sulla osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della Società;
- vigila sulla completezza, adeguatezza, funzionalità ed affidabilità del sistema dei controlli interni; accerta l'efficacia delle strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento tra le stesse;
- vigila sulla rispondenza del processo ICAAP ai requisiti stabiliti dalla normativa;
- valuta il grado di adeguatezza ed il regolare funzionamento delle principali aree organizzative;
- promuove interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate;
- lascia evidenza documentale delle osservazioni, proposte e attività di verifica;
- assume anche la funzione di Organismo di Vigilanza ex D.Lgs n.231/2001;
- si coordina con le strutture preposte allo svolgimento delle funzioni aziendali di controllo, nonché con la società di revisione;
- informa tempestivamente Banca d'Italia di tutti gli atti o fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme che disciplinano l'attività della Società.

5.6. SOCIETÀ DI REVISIONE LEGALE

Alla **Società di revisione legale** Reconta Ernst & Young SpA è affidata la revisione legale dei conti ai sensi delle disposizioni normative vigenti (D.Lgs. 39/2010).

Essa esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio ed illustra i risultati della revisione legale. Inoltre, verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

6. MAPPATURA DEI PROCESSI AZIENDALI

Nella presente sezione sono indicati i principali processi aziendali che caratterizzano l'attività della Società con l'indicazione dei relativi Regolamenti e/o Procedure aziendali.

Nr	Descrizione	Regolamenti e/o Procedure
1	Gestione della <i>governance</i> aziendale e dei rapporti con parti correlate.	RS-001 Regolamento del Consiglio di Amministrazione. RS-006 Linee guida investimento della liquidità aziendale.
2	Gestione delle richieste di autorizzazione e delle verifiche della Pubblica Amministrazione.	RS-001 Regolamento del Consiglio di Amministrazione. Codice Etico. RS-010 Regolamento dei rapporti con la Pubblica Amministrazione
3	Invio di dati e comunicazioni alla Pubblica Amministrazione.	PS-003 Predisposizione ed invio delle segnalazioni di vigilanza.
4	Gestione delle operazioni di cartolarizzazione.	PG-001 Costituzione SPV e strutturazione operazione. PG-002 Contabilità, segnalazioni e fiscalità dell'operazione. PG-004 Reporting. PG-005 Segnalazioni alla Centrale Rischi.
5	Monitoraggio dei sub-servicer.	PS-005 Monitoraggio Sub-servicer.
6	Gestione dei reclami.	PS-006 Procedura gestione dei reclami.
7	Gestione delle attività esternalizzate.	RS-002 Regolamento per l'esternalizzazione dei servizi.
8	Gestione delle attività antiriciclaggio.	RS-003 Regolamento antiriciclaggio. PG-006 Procedura antiriciclaggio.
9	Gestione delle risorse umane.	RS-008 Policy aziendale per la formazione del personale.
10	Gestione delle attività amministrative.	PS-001 Corrispondenza cartacea in entrata ed in uscita. RS-002 Regolamento per l'esternalizzazione dei servizi.
11	Gestione del sistema informatico.	PS-002 Business Continuity Management
12	Gestione dei rischi aziendali.	RS-005 Regolamento della Gestione dei rischi.
13	Processo ICAAP	RS-007 Procedura ICAAP.
14	Gestione delle attività di controllo.	RS-004 Regolamento delle Funzioni aziendali di controllo. RS-004 Regole sui sistemi di segnalazione delle violazioni (Whistleblowing).

7. SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Il sistema dei **controlli interni** della Società è un processo volto ad assicurare:

- l'efficienza ed efficacia della gestione societaria ed imprenditoriale;
- la sua conoscibilità e verificabilità;
- l'affidabilità dei dati contabili e gestionali;
- il rispetto delle leggi e dei regolamenti di ogni fonte e la salvaguardia dell'integrità aziendale, anche al fine di prevenire frodi e la commissione di reati.

Il sistema dei controlli interni è basato su un corpo organico di **regolamenti, procedure, note informative e prassi** che regolano i principali processi produttivi aziendali, determinando: le funzioni aziendali coinvolte, le responsabilità attribuite alle singole funzioni, i controlli in essere e gli attori del controllo (**si rimanda all'allegato** per il dettaglio dei regolamenti e delle procedure adottati dalla Società).

Il sistema dei controlli interni adottato dalla Società assicura differenti e autonomi livelli di controllo:

- i. un primo livello di controlli (o "di linea") è svolto direttamente dalle strutture operative e dai relativi responsabili;
- ii. un secondo livello, cui sono preposte la Funzione di *Risk Management*, la Funzione di *Compliance* e la Funzione Antiriciclaggio;
- iii. un controllo di terzo livello, assicurato dalla Funzione di Revisione Interna (*Internal Audit*).

La Società, fin dalla fase di avvio dell'operatività aziendale, ha affidato ad un *provider* esterno lo svolgimento delle attività previste per le seguenti funzioni aziendali di controllo: gestione del rischio (Funzione di *Risk Management*), controllo di conformità (Funzione di *Compliance*) e antiriciclaggio (Funzione Antiriciclaggio).

Considerata la stretta complementarietà delle attività delle suddette Funzioni di controllo di secondo livello, il C.d.A. ha ritenuto di affidarne la responsabilità in capo ad un unico soggetto. Pertanto le tre funzioni di cui sopra sono state esternalizzate a Re.Fi.Mi. Srl, società di revisione che svolge incarichi similari presso altri intermediari finanziari, sotto la direzione del Dott. Roberto Fiorenti. Il rapporto con l'*outsourcer* è formalizzato per il tramite di 3 separati mandati. L'*outsourcer* svolge le proprie attività in modo autonomo e indipendente, senza alcun assoggettamento a vincoli gerarchici rispetto ai settori di attività sottoposti a controllo.

Con delibera del C.d.A. del 10 settembre 2015, la Società ha proceduto ad istituire la Funzione di Revisione Interna (*Internal Audit*) affidandola in *outsourcing* ad Analisi SpA società di revisione legale.

7.1. RISK MANAGEMENT

La **Funzione di Risk Management**:

- a) collabora alla definizione delle politiche di governo e del processo di gestione dei rischi, nonché delle relative procedure e modalità di rilevazione e controllo, verificandone l'adeguatezza nel continuo;
- b) verifica nel continuo l'adeguatezza del processo di gestione dei rischi e dei relativi limiti operativi;
- c) è responsabile dello sviluppo e del mantenimento dei sistemi di misurazione e controllo dei rischi e ne verifica il rispetto da parte; in tale contesto sviluppa e applica indicatori in grado di evidenziare situazioni di anomalia e inefficacia dei sistemi di misurazione e controllo dei rischi;
- d) monitora costantemente l'evoluzione dei rischi aziendali e il rispetto dei limiti operativi all'assunzione delle varie tipologie di rischio;
- e) analizza i rischi dei nuovi prodotti e servizi e di quelli derivanti dall'ingresso in nuovi segmenti operativi e di mercato;
- f) verifica l'adeguatezza e l'efficacia delle misure prese per rimediare alle carenze riscontrate nel sistema di controllo dei rischi.

7.2. COMPLIANCE

La **Funzione di Compliance** è preposta alla valutazione dell'adeguatezza delle procedure interne rispetto all'obiettivo di prevenire la violazione di leggi, regolamenti e norme di autoregolamentazione applicabili alla Società.

A tal fine la Funzione di *Compliance*:

- a) identifica nel continuo le norme applicabili alla Società e alle attività da essa prestate e ne misura/valuta l'impatto sui processi e sulle procedure aziendali;
- b) propone modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare l'adeguato presidio dei rischi di non conformità alle norme identificate;
- c) predispone flussi informativi diretti agli organi aziendali e alle altre funzioni aziendali di controllo;
- d) verifica preventivamente e monitora successivamente l'efficacia degli adeguamenti organizzativi suggeriti per la prevenzione del rischio di non conformità.

La Funzione di *Compliance* è coinvolta nella valutazione *ex ante* della conformità alla regolamentazione applicabile di tutti i progetti innovativi (inclusa l'operatività in nuovi prodotti o servizi) che la Società intenda intraprendere, nonché nella prevenzione e nella gestione dei conflitti di interesse, anche con riferimento ai dipendenti e agli esponenti aziendali.

Alla Funzione di *Compliance* spetta inoltre:

- la verifica della coerenza del sistema premiante aziendale (in particolare retribuzione e incentivazione del personale) con gli obiettivi di rispetto delle norme, dello statuto nonché di eventuali codici etici o altri standard di condotta applicabili alla Società;
- la consulenza e assistenza nei confronti degli organi aziendali della Società in tutte le materie in cui assume rilievo il rischio di non conformità, nonché la collaborazione nell'attività di formazione del personale sulle disposizioni applicabili alle attività svolte, al fine di diffondere una cultura aziendale improntata ai principi di onestà, correttezza e rispetto dello spirito e della lettera delle norme.

7.3. ANTIRICICLAGGIO

La **Funzione Antiriciclaggio** verifica nel continuo che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di leggi e norme regolamentari e di autoregolamentazione in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. A tal fine alla Funzione Antiriciclaggio sono attribuiti i seguenti compiti:

- identificare le norme applicabili e valutare il loro impatto sui processi e le procedure interne;
- collaborare all'individuazione del sistema dei controlli interni e delle procedure finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- verificare l'idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure adottato e proporre le modifiche organizzative e procedurali necessarie o opportune al fine di assicurare un adeguato presidio dei rischi;
- prestare consulenza e assistenza agli organi aziendali; in caso di offerta di prodotti e servizi nuovi, la funzione effettua in via preventiva le valutazioni di competenza;
- verificare l'affidabilità del sistema informativo di alimentazione dell'archivio unico informatico aziendale (AUI);
- accertarsi che siano trasmessi alla UIF nei termini previsti i dati aggregati concernenti le registrazioni nell'AUI;
- curare, in raccordo con le altre funzioni aziendali competenti in materia di formazione, la predisposizione di un adeguato piano di formazione, finalizzato a conseguire un aggiornamento su base continuativa del personale dipendente e dei collaboratori;
- predisporre flussi informativi diretti agli organi aziendali;
- svolgere le attività di rafforzata verifica della clientela nei casi in cui - per circostanze oggettive, ambientali e/o soggettive - appaia particolarmente elevato il rischio di riciclaggio.

Si rileva, inoltre, che è stata attribuita al Presidente del C.d.A. la **Responsabilità per la segnalazione di operazioni sospette (SOS)**.

7.4. INTERNAL AUDIT

La Funzione di Revisione Interna, in base ad un Piano di Audit approvato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, valuta:

- la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficacia e di efficienza) e l'affidabilità del

sistema dei controlli interni e, in generale, della struttura organizzativa;

- l'adeguatezza, l'affidabilità complessiva e la sicurezza del sistema informativo;
- l'adeguatezza del piano aziendale di continuità operativa;

inoltre, verifica:

- la regolarità delle diverse attività aziendali, incluse quelle esternalizzate, e dell'evoluzione dei rischi;
- il monitoraggio della conformità alle norme dell'attività di tutti i livelli aziendali;
- il rispetto dei limiti previsti nel sistema delle deleghe, nonché del pieno e corretto utilizzo delle informazioni disponibili nelle diverse attività;
- la rimozione delle anomalie riscontrate nell'operatività e nel funzionamento dei controlli (c.d. attività di *follow-up*)

Inoltre, con periodicità almeno annuale, la funzione di revisione interna verifica l'adeguatezza e la funzionalità del processo di gestione e monitoraggio dell'andamento del patrimonio cartolarizzato, nonché di controllo sulla conformità dell'operazione alla Legge e al Prospetto informativo.

Sulla base dei risultati delle verifiche effettuate formula raccomandazioni agli organi aziendali e ne verifica l'osservanza.

La Funzione di Revisione Interna (*Internal Audit*), per il tramite del consigliere referente, riferisce con periodicità semestrale al Consiglio di Amministrazione gli esiti delle attività svolte.

8. SISTEMA DELLE DELEGHE E DELLE PROCURE

In linea di principio, *il sistema di deleghe e procure* deve essere caratterizzato da elementi di “sicurezza” ai fini della prevenzione dei reati e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell’attività aziendale.

Si intende per “*delega*” quell’atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative, e per “*procura*” il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Ai titolari di una funzione aziendale (generalmente dirigenti/responsabili di funzione non facenti parte del C.d.A.) che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza viene conferita una “*procura generale funzionale*”, di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la “*delega*”.

I *requisiti essenziali del sistema di deleghe*, ai fini di un’efficace prevenzione dei reati, sono i seguenti:

- le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell’organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi,
- ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivocabile i poteri del delegato e il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- i poteri di spesa devono essere adeguati alle funzioni conferite al delegato.

I *requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure*, ai fini di un’efficace prevenzione dei reati sono i seguenti:

- le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna, che descriva i relativi poteri di gestione e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione che fissi l’estensione di poteri di rappresentanza ed eventualmente fissi anche i limiti di spesa;
- una procedura ad hoc deve disciplinare modalità e responsabilità per garantire un aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le stesse devono essere attribuite, modificate e revocate (es. assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, etc.).

9. ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV istituito dalla Società è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo ed ha il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

9.1. IDENTIFICAZIONE, NOMINA E REQUISITI DELL'ODV

In attuazione di quanto previsto dal Decreto, il C.d.A. della Società, con delibera del 21 luglio 2016 mediante la quale è avvenuta all'approvazione del **Modello**, ha attribuito al Collegio Sindacale anche le funzioni spettanti all'OdV. L'incarico ha durata coincidente a quella dell'Organo di controllo. In caso di sua cessazione in corso di mandato, il C.d.A. provvede senza indugio alla sua sostituzione.

Possono essere nominati membri dell'OdV soltanto coloro che presentino i seguenti requisiti, previsti dal Codice Civile e dallo Statuto della Società per i membri del Collegio Sindacale:

- onorabilità;
- professionalità;
- indipendenza;
- autonomia.

Inoltre, ai fini dell'attestazione dei requisiti di onorabilità, i membri non devono essere stati condannati con sentenza passata in giudicato per alcuno dei reati previsti dal Decreto.

Il C.d.A. ha designato quali membri dell'OdV i seguenti componenti del Collegio Sindacale:

- Francesco Balossi, Presidente;
- Alberto Aldrighetti;
- Matteo Moretti.

L'OdV è dotato di un Regolamento che ne definisce le modalità di funzionamento.

Allo stesso deve essere inoltre garantita la continuità d'azione.

9.2. FUNZIONI E POTERI DELL'ODV

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

- **sull'effettività del Modello**: ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere all'interno della Società corrispondano al Modello predisposto;
- **sull'efficacia del Modello**: ossia verificare che il Modello predisposto sia concretamente idoneo a prevenire il verificarsi dei reati previsti dal Decreto;
- **sull'opportunità di aggiornamento del Modello** al fine di adeguarlo ai mutamenti ambientali e alle modifiche della struttura aziendale.

Dal punto di vista prettamente operativo è affidato all'OdV il compito di:

- verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato (o "attività sensibili"), al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale. A tal fine, all'OdV devono essere segnalate da parte dell'AD e da parte degli addetti alle attività di controllo nell'ambito delle singole funzioni, le eventuali situazioni che possono esporre la Società a rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono essere esclusivamente in forma scritta;
- effettuare periodicamente, anche utilizzando professionisti esterni (entro i limiti di *budget* assegnati annualmente dal C.d.A.), verifiche volte all'accertamento di quanto previsto dal Modello, in particolare assicurare che le procedure e i controlli previsti siano posti in essere e documentati in maniera conforme e che i principi etici siano rispettati. Si osserva, tuttavia, che le attività di controllo sono demandate alla responsabilità primaria delle strutture operative e sono considerate parte integrante di ogni processo aziendale (c.d. "controllo di linea"), da cui ne deriva anche l'importanza di un processo formativo del personale;
- verificare l'adeguatezza ed efficacia del Modello nella prevenzione dei reati di cui al Decreto;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell'ambito delle attività sensibili i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto il cui contenuto sarà esposto nel corso delle comunicazioni agli organi societari. In esito agli accertamenti

condotti e ove venga ravvisata una violazione del Modello o delle procedure da esso richiamate, provvede a sollecitare alle strutture competenti l'applicazione al soggetto ritenuto responsabile di una sanzione adeguata, informandosi in ordine alle concrete modalità di adozione ed attuazione della stessa (coerentemente con quanto previsto dal sistema disciplinare aziendale del presente Modello);

- coordinarsi con le altre funzioni aziendali, anche attraverso apposite riunioni, per uno scambio di informazioni al fine di monitorare le aree a rischio reato/sensibili per:
 - tenere sotto controllo la loro evoluzione;
 - verificare i diversi aspetti attinenti l'attuazione del Modello (definizione di clausole standard, formazione del personale, cambiamenti normativi e organizzativi, ecc.);
 - garantire che le azioni correttive proposte siano intraprese tempestivamente;
- raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute nel rispetto del Modello. A tal fine, l'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e deve essere costantemente informato:
 - sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la Società al rischio conseguente alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto;
 - sui rapporti con Consulenti e Partner;
- promuovere iniziative per la formazione e comunicazione sul Modello e predisporre la documentazione necessaria a tal fine, coordinandosi con il responsabile della formazione;
- interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione a tali prescrizioni normative;
- individuare e valutare l'opportunità dell'inserimento di clausole risolutive nei contratti con consulenti, collaboratori, procuratori, agenti e terzi che intrattengono rapporti con la Società, nell'ambito delle attività aziendali potenzialmente esposte al rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
- procedere, in occasione di eventuali ispezioni e controlli da parte di autorità pubbliche o nel caso di eventuali procedimenti giudiziari, a:
 - esaminare la documentazione pervenutagli dalle strutture aziendali e relativa ad atti ufficiali, quali, in particolare, provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto; le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto; le notizie relative all'affettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
 - selezionare e vagliare le segnalazioni eventualmente provenienti, attraverso i canali appositamente predisposti, da tutti coloro che operano per conto della Società in merito ad eventuali violazioni del Modello, infrazioni delle procedure, carenze organizzative ed ogni altra informazione rilevante ai fini dello svolgimento dell'attività dell'OdV;
 - programmare l'eventuale audizione degli autori delle segnalazioni, dei soggetti individuati e/o indicati quali responsabili della presunta violazione, nonché di tutti coloro che siano in grado di riferire in merito ai fatti oggetto dell'accertamento;
- riferire periodicamente al C.d.A. in merito all'attuazione delle politiche aziendali per l'attuazione del Modello ed eventuali suoi aggiornamenti in seguito all'evoluzione della struttura aziendale.

L'OdV deve essere in grado di agire nel rispetto dell'esigenza di recepimento, verifica e attuazione del Modello richiesto dall'art. 6 del Decreto, ma anche, necessariamente, rispetto all'esigenza di costante monitoraggio dello stato di attuazione e della effettiva rispondenza dello stesso, alle esigenze di prevenzione che la legge richiede. Tale attività di costante verifica deve tendere in una duplice direzione:

- qualora emerga che lo stato di attuazione degli standard operativi richiesti sia carente, è compito dell'OdV adottare tutte le iniziative necessarie per correggere questa "patologica" condizione. Si tratterà, allora, a seconda dei casi e delle circostanze, di:
 - sollecitare i responsabili delle singole unità organizzative al rispetto del Modello;
 - indicare direttamente quali correzioni e modifiche devono essere apportate alle ordinarie prassi di attività;

- segnalare i casi più gravi di mancata attuazione del Modello ai responsabili e agli addetti ai controlli all'interno delle singole funzioni;
- qualora, invece, dal monitoraggio dello stato di attuazione del Modello emerga la necessità di adeguamento, sarà proprio l'OdV a doversi attivare per garantire i tempi e forme di tale adeguamento.

A tal fine l'OdV ha libero accesso alle persone e a tutta la documentazione aziendale e la possibilità di acquisire dati e informazioni rilevanti dai soggetti responsabili. Infine, all'OdV devono essere inoltrate tutte le informazioni come di seguito specificato (si veda paragrafo che segue).

10. FLUSSI INFORMATIVI

10.1. REPORTING DELL'ODV NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI

L'OdV ha la responsabilità nei confronti del C.d.A. di:

- predisporre il piano annuale delle attività che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnategli;
- comunicare tempestivamente eventuali problematiche significative scaturite dalle attività svolte;
- relazionare, almeno annualmente (entro la data di approvazione del bilancio), in merito all'attuazione del Modello.

L'OdV potrà essere invitato a relazionare periodicamente (con frequenza infrannuale) al C.d.A. in merito alle proprie attività.

L'OdV potrà, inoltre, valutando le singole circostanze:

- comunicare i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei processi, qualora dalle attività scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento, richiedendone le eventuali azioni correttive, con relativa tempistica;
- segnalare eventuali comportamenti/azioni non in linea con il Codice Etico e con le procedure aziendali.

Le attività dell'OdV sono descritte in appositi verbali custoditi presso la Società.

10.2. REPORTING VERSO L'ODV

L'OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello, in merito a eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del Decreto.

10.2.1. SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI

Le segnalazioni di violazioni, o presunte violazioni, del Modello sono inoltrate all'OdV utilizzando i seguenti riferimenti:

- Indirizzo e-mail: odv@centotrenta.com;
- Indirizzo di Posta Ordinaria: via San Prospero, 4 – 20121 Milano (MI) alla C.A. del Presidente dell'OdV.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono definiti e applicati in conformità a quanto previsto in ordine al sistema disciplinare.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, in ogni caso, sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Oltre alle segnalazioni relative alle violazioni del Modello devono essere trasmesse all'OdV le notizie relative:

- ai procedimenti disciplinari azionati in relazione a notizia di violazione del Modello;
- alle sanzioni irrogate, ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti;
- ai provvedimenti di archiviazione dei procedimenti, con le relative motivazioni.

10.2.2. ALTRE INFORMATIVE

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV ogni informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi e attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla commissione di reati previsti dal Decreto in relazione alle attività aziendali o, comunque, a comportamenti non in linea con le linee di condotta adottate dalla Società;
- l'afflusso di segnalazioni, incluse quelle di natura ufficiosa, deve essere canalizzato verso l'OdV che valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad un'indagine interna;

- le segnalazioni potranno essere in forma scritta ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- le segnalazioni all'OdV dovranno pervenire secondo le modalità descritte al precedente paragrafo.

10.3. RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Ogni informazione, segnalazione, *report* previsti nel Modello sono conservati dall'OdV in un apposito database informatico e/o cartaceo. L'OdV curerà altresì la formalizzazione e verbalizzazione delle proprie attività di verifica secondo quanto previsto dall'apposito regolamento.

I dati e le informazioni conservate nel database sono poste a disposizione di soggetti esterni all'OdV previa autorizzazione dell'Organismo stesso. Quest'ultimo definisce con apposita disposizione interna criteri e condizioni di accesso al database.

11. FORMAZIONE

11.1. FORMAZIONE DEI DIPENDENTI

La Società, al fine di assicurare la più ampia efficacia al presente Modello, attribuisce una particolare valenza alle attività di informazione e formazione del Personale, sia di quello già presente in azienda che dei nuovi assunti.

Tali attività devono essere in grado di:

- escludere che chiunque operi all'interno della Società possa giustificare la propria condotta adducendo l'ignoranza del Modello;
- evitare che eventuali Reati possano essere causati da errori umani, dovuti anche a negligenza o imperizia, nella valutazione delle prescrizioni del Modello.

A tal fine l'informazione deve essere completa, tempestiva, accurata, accessibile e continua, in modo di consentire a tutto il Personale di raggiungere la piena consapevolezza delle direttive aziendali e di essere posti in condizione di rispettarle.

Il **Modello** è reso disponibile sulla rete aziendale a tutte le risorse già presenti in Società al momento della sua emanazione ed in occasione di ogni suo successivo aggiornamento.

I neoassunti riceveranno al momento stesso della loro assunzione un set informativo contenente, tra l'altro, il Codice Etico ed il Modello, volto ad assicurare agli stessi la conoscenza dei valori e dei principi etici cui la Società si ispira nel perseguimento dei propri obiettivi.

A tali informazioni la Società affianca specifiche attività formative, cui il personale è tassativamente tenuto a partecipare, differenziandone i contenuti, la frequenza e le modalità di fruizione in relazione al ruolo aziendale dei destinatari, al livello di rischio delle aree in cui operano ed alla loro eventuale qualifica di soggetti apicali.

Oltre che ai nuovi assunti, una specifica attenzione inoltre è riservata al Personale chiamato a svolgere un nuovo incarico, qualora venga coinvolto in una diversa operatività connessa ad Attività a Rischio.

L'attività di formazione del Personale è curata dall'AD o da un suo delegato e dalle altre funzioni preposte (Responsabili delle funzioni operative, Funzione di *Risk Management*, *Compliance* e Antiriciclaggio) in coordinamento, per quel che concerne le materie di cui al Decreto, con l'OdV.

11.2. INFORMATIVA A COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER

Potranno essere altresì forniti a soggetti esterni alla Società, ad esempio Consulenti e Partner, apposite informative sulle politiche e le procedure adottate sulla base del presente Modello, nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo.

Il Modello è comunque reso disponibile sul sito internet della società (www.centotrenta.com) all'interno della sezione "Chi siamo".

12. SISTEMA DISCIPLINARE

12.1. PRINCIPI GENERALI

Ai sensi degli artt. 6, comma 2, lett. e) e 7, comma 4, lett. b) del Decreto, il Modello può ritenersi efficacemente attuato solo qualora preveda un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate.

Tale sistema disciplinare si rivolge ai lavoratori dipendenti e agli amministratori, ai dirigenti, ai consulenti ed alle terze parti, prevedendo adeguate sanzioni.

La violazione delle regole di comportamento delle misure previste dal Modello, da parte di lavoratori dipendenti della Società e/o dei dirigenti della stessa, costituisce un inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, ai sensi degli artt. 2104 e 2106 del Codice Civile.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta e le procedure interne sono vincolanti per i destinatari, indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato quale conseguenza del comportamento commesso.

12.2. VIOLAZIONI DEL MODELLO

Costituisce violazione del Modello qualsiasi azione o comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso e/o dei principi del Codice Etico, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello, nell'espletamento di attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione di reati contemplati dal Decreto.

12.3. MISURE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI SUBORDINATI

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali disposte nel presente Modello sono definiti illeciti disciplinari. La commissione di illeciti disciplinari comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari.

L'art. 2104 del Codice Civile, individuando il dovere di "obbedienza" a carico del lavoratore, dispone che il prestatore di lavoro deve osservare, nello svolgimento del proprio lavoro, le disposizioni di natura sia legale che contrattuale impartite dal datore di lavoro. In caso di inosservanza di dette disposizioni il datore di lavoro può irrogare sanzioni disciplinari, graduate secondo la gravità dell'infrazione, nel rispetto delle previsioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di riferimento.

Il sistema disciplinare deve in ogni caso rispettare i limiti al potere sanzionatorio imposti dalla Legge 300/1970 (c.d. Statuto dei lavoratori), ove applicabili, ed ora, per le nuove assunzioni, in base al riformato sistema giuslavoristico, cosiddetto Jobs Act, di cui tra gli altri, al D.Lgs. 22/2015 ed al D.Lgs. 151/2015, sia per quanto riguarda le sanzioni irrogabili, che per quanto riguarda la forma di esercizio di tale potere.

In particolare, il sistema disciplinare deve risultare conforme ai seguenti principi:

- il sistema deve essere debitamente pubblicizzato mediante affissione in luogo accessibile ai dipendenti ed eventualmente essere oggetto di specifici corsi di aggiornamento e informazione;
- le sanzioni devono essere conformi al principio di proporzionalità rispetto all'infrazione, la cui specificazione è affidata, ai sensi dell'art. 2106 del Codice Civile, alla contrattazione collettiva di settore; in ogni caso, la sanzione deve essere scelta in base all'intenzionalità del comportamento o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia evidenziata, al pregresso comportamento del dipendente, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti provvedimenti disciplinari, alla posizione e alle mansioni svolte dal responsabile e alle altre circostanze rilevanti, tra cui l'eventuale corresponsabilità, anche di natura omissiva, del comportamento sanzionato;
- la multa non può essere di importo superiore a 4 ore della retribuzione base;
- la sospensione dal servizio e dalla retribuzione non può superare i 10 giorni;
- deve essere assicurato il diritto di difesa al lavoratore al quale sia stato contestato l'addebito: la contestazione deve essere tempestiva ed il lavoratore può far pervenire all'OdV, entro 5 giorni lavorativi dalla contestazione, osservazioni scritte e, se ne fa richiesta, deve essergli garantito il diritto di essere sentito dall'OdV; in ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale o scritto non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.

La sanzione deve essere adeguata in modo da garantire l'effettività del Modello. Le sanzioni disciplinari sono:

- i. il rimprovero verbale o scritto, applicabile qualora il lavoratore violi una delle procedure interne previste dal Modello (ad esempio, che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere i controlli, ecc...) o adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;
- ii. la multa (fino ad un massimo di 4 ore di retribuzione), applicabile qualora il lavoratore sia recidivo nel violare le procedure previste dal Modello o nell'adottare, nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;
- iii. la sospensione dal servizio e dalla retribuzione (non superiore a dieci giorni), applicabile, qualora il lavoratore, nel violare una delle procedure interne previste dal Modello, o adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, arrechi danno o crei una situazione di potenziale pericolo alla Società, ovvero qualora il lavoratore sia già incorso nelle sanzioni di cui al punto precedente;
- iv. la risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa, applicabile qualora il lavoratore adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e ne costituisca un grave inadempimento, diretto in modo non equivoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto o che ne determini la concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal Decreto, nonché il lavoratore che sia già incorso nelle sanzioni di cui al terzo punto.

Il sistema sanzionatorio nei confronti del personale dipendente prevede, inoltre, la possibilità di procedere a riduzioni della retribuzione variabile in proporzione alla gravità di eventuali comportamenti non conformi a quanto previsto dal Modello e dal Codice Etico.

È inteso che saranno seguite tutte le disposizioni e le garanzie previste dalla legge e dai contratti di lavoro in materia di procedimento disciplinare; in particolare si rispetterà:

- l'obbligo - in relazione all'applicazione di qualunque provvedimento disciplinare - della previa contestazione dell'addebito al dipendente e dell'ascolto di quest'ultimo in ordine alla sua difesa;
- l'obbligo, con la sola eccezione dell'ammonizione verbale, che la contestazione sia fatta per iscritto e che il provvedimento non sia emanato se non decorsi i giorni specificatamente indicati per ciascuna sanzione nei contratti di lavoro dalla contestazione dell'addebito.

Per quanto concerne l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano validi i poteri conferiti, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze.

La tipologia e l'entità di ciascuna sanzione è applicata tenendo anche conto:

- dell'intenzionalità del comportamento, del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale e del livello di responsabilità ed autonomia delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

12.4. MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

In caso di violazione della normativa vigente, o di mancato rispetto delle procedure interne previste dal Modello o dal Codice Etico da parte dei dirigenti, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti competente.

12.5. MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

In caso di violazione della normativa vigente o di mancato rispetto delle procedure interne previste dal Modello e dal Codice Etico, da parte degli Amministratori della Società, l'OdV informa il C.d.A., il quale provvede ad

assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa e dallo Statuto della Società, se del caso convocando l'Assemblea dei Soci per gli opportuni provvedimenti.

12.6. MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI, CONSULENTI E ALTRI SOGGETTI TERZI

Ogni comportamento posto in essere da collaboratori, consulenti, fornitori, partner o da altri terzi collegati alla Società da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, in violazione delle previsioni del Modello e/o del Codice Etico, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere d'incarico o anche in loro assenza, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.

PARTE SPECIALE

In questa sezione del Modello sono analizzati nello specifico i reati presupposto previsti dal Decreto. Per ciascuna categoria di reati presupposto è dedicato uno specifico capitolo.

L'obiettivo della Parte Speciale è quello di fornire a tutti i destinatari del Modello delle regole di condotta finalizzate a prevenire la commissione dei reati presupposto.

Ciascun capitolo comprende:

- l'elenco dei reati presupposto disciplinati dal Decreto;
- la descrizione dell'esposizione al rischio della Società e i processi aziendali individuati;
- i principi generali di comportamento da seguire;
- i protocolli specifici di controllo che i destinatari sono chiamati a osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- i flussi informativi verso l'ODV, finalizzati a garantire un costante monitoraggio dei processi esposti al rischio.

1. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1.1. PREMESSA

Preliminare all'analisi dei delitti contro la Pubblica Amministrazione è la delimitazione della nozione di pubblico ufficiale e di persona incaricata di pubblico servizio.

Nozione di Pubblico Ufficiale (art. 357 c.p.): agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Nozione di Incaricato di un Pubblico Servizio (art. 358 c.p.): agli effetti della legge penale sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

L'effettiva ricorrenza dei suindicati requisiti deve essere verificata caso per caso, in ragione della concreta ed effettiva possibilità di ricondurre l'attività d'interesse alle richiamate definizioni, essendo ipotizzabile anche che soggetti appartenenti alla medesima categoria, ma addetti ad espletare differenti funzioni o servizi, possano essere diversamente qualificati in ragione della non coincidenza dell'attività svolta in concreto.

1.2. ELENCO DEI REATI

I reati presupposto contenuti nella presente categoria sono disciplinati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/2001, che comprendono i seguenti reati previsti dal codice penale:

- art. 316-bis c.p. – Malversazione a danno dello Stato – Presupposto del reato in esame è l'avvenuta erogazione, a favore della Società, da parte dello Stato o di altro Ente Pubblico o dalla Comunità Europea di contributi, sovvenzioni o finanziamenti per la realizzazione di opere o lo svolgimento di attività di pubblico interesse e queste risorse non siano state destinate a dette attività.
- art. 316-ter c.p. – Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee – Presupposto del reato è che l'erogazione o la concessione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo da parte dello Stato o di altro Ente Pubblico o dalla Comunità Europea sia conseguita dalla Società mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documentazione falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute.
- art. 640 c.p., comma 2, n.1) – Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico – Si verificano gli estremi del reato di truffa quando un soggetto, inducendo taluno in errore con artifici o raggiri, procura alla Società un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico.
- art. 640-bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche – Presupposto del reato in oggetto è che la truffa di cui al punto precedente riguardi l'erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati e altre erogazioni concessi o erogati da parte dello Stato, di enti pubblici o della Comunità Europea.
- art. 640-ter c.p. – Frode informatica (se il delitto è commesso in danno dello Stato o di un altro ente pubblico) – La fattispecie in esame contempla le ipotesi di illecito arricchimento, a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, conseguito attraverso l'alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico.
- art. 317 c.p. – Concussione – Commette tale reato il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.
- art. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione – Commette tale reato il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa. Di tale illecito rispondono sia il corruttore sia il pubblico ufficiale corrotto.
- art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio – Il reato si configura nel momento in cui il pubblico ufficiale per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.
- art. 319-bis c.p. – Circostanze aggravanti – Presupposto del reato in oggetto è che il reato di cui al punto

precedente ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata la Pubblica Amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

- art. 319-ter c.p. – Corruzione in atti giudiziari – Presupposto del reato in oggetto è che i reati di corruzione siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.
- art. 319-quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità – Commette tale reato il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. È punito anche chi dà o promette denaro o altra utilità.
- art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio – Le disposizioni degli artt. 318 e 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio.
- art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione – Commette tale reato chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualifica di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio o per indurlo a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri.
- art. 322-bis c.p. – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri – Tale articolo estende i menzionati reati di concussione, corruzione, induzione indebita e istigazione alla corruzione anche a quelli commessi da funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri.

1.3. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL REATO

Il reato si sostanzia, in linea generale, ogni qualvolta che, a titolo esemplificativo:

- la Società riceva finanziamenti o altri contributi da parte dello Stato o di altro ente pubblico o della Comunità Europea, finalizzati a specifiche attività di interesse pubblico, e che non siano stati destinati alle opere o attività per le quali sono stati concessi;
- la Società consegua contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni concessi o erogati dallo Stato o dalla Comunità Europea, ottenuti indebitamente mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute;
- la Società consegua un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico, ottenuto con artifici o raggiri;
- la Società consegua l’erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati e altre erogazioni concessi o erogati da parte dello Stato, di enti pubblici o della Comunità Europea, ottenuti attraverso artifici o raggiri;
- la Società consegua un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico, ottenuto alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico;
- il pubblico ufficiale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce la Società a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità;
- il pubblico ufficiale, per compiere un atto del suo ufficio, riceve dalla Società un compenso che non gli è dovuto, o ne accetta la promessa;
- il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.

Esemplificazione di alcuni possibili rischi in capo a Centotrenta Servicing S.p.A.:

- percezione di contributi pubblici, per esempio per attività di formazione, destinati ad attività diverse da quelle per le quali erano stati richiesti;
- produzione di documentazione apparentemente idonea, ma alterata al fine dell’ottenimento di contributi pubblici o altre erogazioni;
- corruzione, nell’ambito delle attività di recupero dei crediti, al fine di velocizzare le procedure giudiziali o influenzare i processi d’asta;
- corruzione e/o concussione nel corso delle attività ispettive delle Autorità pubbliche di controllo, al fine di impedire l’emissione di provvedimenti sanzionatori o evitare di fare emergere eventuali irregolarità;
- assunzione di personale avente legami di parentela con funzionari pubblici o delle autorità di vigilanza, al fine di ottenere benefici presenti e futuri nei rapporti con la Pubblica Amministrazione o con le Autorità

di Vigilanza.

1.4. ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Dal *risk assessment* effettuato, è emerso che Centotrenta Servicing S.p.A. è esposta al potenziale rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione prevalentemente in relazione ai rapporti intrattenuti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza (richiesta di autorizzazioni, invio di dati e comunicazioni, attività ispettive).

Sulla base della tipologia di rapporti con la Pubblica Amministrazione, si ritiene che i reati di maggiore rilevanza per la Società siano quelli di corruzione (corruzione per l'esercizio della funzione, art. 318 c.p.; corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, art. 319 c.p.; istigazione alla corruzione, art. 322 c.p.; induzione indebita a dare o promettere utilità, art. 319-quater c.p.), e quello di truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, co 2 c.p.).

Oltre alle fattispecie illecite già richiamate, appare identificabile un'esposizione più contenuta al rischio dei reati di corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); di indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 316-ter c.p.) e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640 bis c.p.).

I processi aziendali individuati esposti al rischio di commissione dei reati presupposto della presente categoria sono:

- Processo 1 - Gestione della *governance* aziendale e dei rapporti con parti correlate;
- Processo 2 - Gestione delle richieste di autorizzazione e delle verifiche della Pubblica Amministrazione;
- Processo 9 - Gestione delle risorse umane;
- Processo 10 - Gestione delle attività amministrative.

1.5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Di seguito sono individuati e riepilogati i Principi generali di comportamento a cui i destinatari del Modello devono attenersi.

I componenti degli Organi Sociali, i Dipendenti e i Collaboratori di Centotrenta Servicing S.p.A. (di seguito per tutti i soggetti sopra richiamati "Esponenti della Società"), devono:

- osservare tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione, assicurando anche il pieno rispetto delle procedure aziendali interne;
- gestire qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione ed i suoi incaricati (Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio) sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza.

È fatto divieto agli Esponenti Aziendali e ai Partner porre in essere:

- comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dagli artt. 24 e 25 del Decreto;
- comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle indicate al punto precedente, possano potenzialmente diventarlo;
- qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- effettuare prestazioni in favore di *outsourcer*, consulenti, partner e collaboratori in generale che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, o in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- effettuare elargizioni in denaro o accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad esempio la promessa di assunzione) a funzionari pubblici;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, vale a dire, ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale.

Tutti i regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo idoneo, per consentire all'OdV di effettuare verifiche al riguardo.

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti sopra descritti:

- i rapporti nei confronti della PA per le aree di attività a rischio devono essere gestiti in modo unitario, individuando il responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio;
- tutta la comunicazione in entrata ed uscita da e verso la PA (ed in ogni caso da e verso soggetti economici privati a rilevanza pubblica), deve avvenire in forma scritta e deve fare capo ad un unico referente delegato o a quella figura professionale competente designata dall'AD;
- gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni a qualunque titolo questi vengano fatti, devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a Centotrenta Servicing S.p.A;
- l'archiviazione della documentazione contabile e amministrativa deve rispettare i principi di tracciabilità al fine di consentire una accurata verifica nel tempo.
- nessun tipo di pagamento può esser effettuato in contanti o in natura al di sopra dei limiti sopra definiti;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (per esempio pagamento di fatture, riscossione di contributi, etc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

Per ogni singola attività sensibile deve essere predisposta un'apposita procedura, con relativa evidenza dei controlli in essere. Tali procedure dovranno essere aggiornate tempestivamente, in virtù delle nuove esigenze normative e/o cambiamenti organizzativi.

1.6. PROTOCOLLI SPECIFICI DI CONTROLLO

Con riferimento ai processi sensibili individuati, si riportano alcuni Protocolli specifici di controllo che traggono origine anche dal corpo di procedure presenti in Società alla data del Modello:

Processo 1 - Gestione della *governance* aziendale e dei rapporti con parti correlate

- effettuare controlli sulla documentazione amministrativa ed in particolare sul rispetto delle disposizioni indicate nelle procedure e regolamenti e dal sistema informatico e relativi controlli sistemici, sulla fatturazione passiva ed attiva anche al fine di ripercorrere a posteriori la tracciabilità delle operazioni e la verifica del rispetto dei livelli autorizzativi;
- verificare (in riferimento a tutti i processi) il rispetto dei poteri autorizzativi, delle deleghe, delle procure, dei possibili conflitti d'interesse (in capo ai soci e/o agli amministratori);

Processo 2 - Gestione delle richieste di autorizzazione e delle verifiche della Pubblica Amministrazione

- verificare il rispetto dei poteri autorizzativi, delle deleghe, delle procure, dei possibili conflitti d'interesse (in capo ai soci e/o agli amministratori);
- verificare le modalità di trasmissione di tutti i documenti che a qualunque titolo devono essere inoltrati ad enti pubblici per finalità anche fiscali e contributive. Tutta la documentazione deve essere siglata dal personale responsabile secondo quanto previsto dai poteri di firma definiti;
- verificare il rispetto delle procedure che disciplinano le modalità di partecipazione da parte dei soggetti incaricati, alle ispezioni giudiziarie, fiscali, amministrative e/o di vigilanza ad opera di Autorità Pubbliche;
- verificare le transazioni fatte con la pubblica amministrazione (e/o con soggetti economici pubblici o privati di emanazione pubblica o di soggetti di interesse pubblico);

Processo 9 - Gestione delle risorse umane

- verificare il rispetto dei poteri autorizzativi, delle deleghe, delle procure, dei possibili conflitti d'interesse (in capo ai soci e/o agli amministratori);
- verificare il rispetto delle procedure che disciplinano le modalità di assunzione del personale dipendente;

Processo 10 - Gestione delle attività amministrative

- verificare il rispetto dei poteri autorizzativi, delle deleghe, delle procure, dei possibili conflitti d'interesse (in capo ai soci e/o agli amministratori);
- verificare che le disposizioni di pagamento siano effettuate nel rispetto delle procedure interne.

1.7. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di garantire un costante monitoraggio dei processi a rischio di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, il presente Modello prevede che siano comunicati all'ODV, secondo scadenze predefinite:

- le richieste di finanziamenti e contributi pubblici inoltrate a Enti della Pubblica Amministrazione;
- le richieste di nuove autorizzazioni inoltrate alla Pubblica Amministrazione;
- gli eventuali rilievi emersi nel corso delle ispezioni effettuate da pubblici funzionari;
- un report sull'andamento del contenzioso attivo e passivo;
- i nuovi incarichi di consulenza di importo significativo conferiti a terzi;
- le assunzioni e le promozioni di soggetti legati a esponenti della Pubblica Amministrazione;
- le sponsorizzazioni autorizzate, con particolare evidenza di quelle a beneficio di Enti Pubblici o di società e soggetti collegati a Pubblici Funzionari;
- l'elenco dei destinatari degli omaggi e delle regalie di importo significativo effettuate;
- un elenco delle spese di rappresentanza sostenute nel periodo di riferimento;
- eventuali superamenti degli importi previsti a budget relativi alle spese per sponsorizzazioni, omaggi e rappresentanza.

2. REATI SOCIETARI E CORRUZIONE FRA PRIVATI

2.1. ELENCO DEI REATI

I reati presupposto contenuti nella presente categoria, disciplinati dall'art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001, sono:

- art. 2621 c.c. – False comunicazioni sociali – Si tratta di reati di pericolo concreto che si realizzano attraverso l'esposizione nelle comunicazioni sociali previste dalla legge (bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico) di fatti rilevanti non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero attraverso l'omissione di notizie la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore.
- art. 2621-bis c.c. – Fatti di lieve entità – Si tratta dei reati di cui al punto precedente (False comunicazioni sociali) nei casi in cui i fatti in esso indicati sono di lieve entità, ovvero sono riferiti a società di ridotte dimensioni.
- art. 2622 c.c. – False comunicazioni sociali delle società quotate – Si tratta di reati di pericolo concreto che si realizzano attraverso l'esposizione nelle comunicazioni sociali previste dalla legge (bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico) di fatti rilevanti non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero attraverso l'omissione di notizie la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore, nei casi in cui essa sia un emittente di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, ovvero altre società equiparate.
- Art. 2623 c.c. – Falso in prospetto – L'articolo risulta abrogato dall'articolo 34 della Legge 262/2005, che ha introdotto nel DLgs 58/1998 (TUF) l'articolo 173-bis - Falso in prospetto – Il reato si configura quando chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari.
- Art. 2624 c.c. – Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione – L'articolo risulta abrogato dall'articolo 37, comma 34, del DLgs 39/2010. Tali reati sono ora disciplinati nel DLgs 39/2010 all'articolo 27 - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale.
- art. 2625 c.c. – Impedito controllo – Si tratta di reati commessi dagli amministratori che, occultando i documenti o con altri idonei artifici, impediscano o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, cagionando un danno ai soci.
- art. 2626 c.c. – Indebita restituzione dei conferimenti – Si tratta di reati che si realizzano in capo agli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.
- art. 2627 c.c. – Illegale ripartizione degli utili e delle riserve – Si tratta di reati che si realizzano in capo agli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.
- art. 2628 c.c. – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante – Si tratta di reati che si realizzano in capo agli amministratori che dispongono operazioni da parte della società su azioni o quote sociali proprie o della controllante al di fuori dei casi consentiti dalla legge.
- art. 2629 c.c. – Operazioni in pregiudizio dei creditori – Si tratta di reati che si realizzano in capo agli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, dispongono operazioni di riduzione del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori (reato di evento).
- art. 2629-bis c.c. – Omessa comunicazione del conflitto di interessi – Il reato si configura quando l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, ovvero di una società sottoposta a vigilanza, viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391 c.c. in tema di comunicazione dell'esistenza di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società o di astensione dal compimento dell'operazione.
- art. 2632 c.c. – Formazione fittizia del capitale – Tale reato si perfeziona nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti formino o aumentino fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di

azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

- art. 2633 c.c. – Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori – Il reato può essere commesso dai liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.
- art. 2635 c.c. – Corruzione tra privati – Il reato si configura a carico di chi essendo amministratore, direttore generale, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, sindaco o liquidatore, di società o enti privati, nonché di chi svolgendo in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, sollecita o riceve, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accetta la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà. Il suddetto reato si configura anche nei confronti di chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle suddette persone.
- art. 2635-bis c.c. – Istigazione alla corruzione tra privati – Il reato si configura a carico di chi offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.
- art. 2636 c.c. – Illecita influenza sull'assemblea – Il reato si attua quando con atti simulati o con frode si determini la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Tale reato può essere commesso da chiunque ("reato comune"), e quindi anche da soggetti esterni alla società.
- art. 2637 c.c. – Aggiotaggio – Il reato si realizza attraverso la diffusione di notizie false o attraverso la realizzazione di operazioni o artifici idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.
- art. 2638 c.c. – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza – Tale reato si configura quando gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti a obblighi nei loro confronti nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare.

2.2. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL REATO

Il reato si sostanzia, in linea generale, ogni qualvolta che si verifichi, a titolo esemplificativo, nell'ambito dell'operatività di Centotrenta Servicing S.p.A., anche in concorso con terze parti, quanto segue:

- gli amministratori o i dipendenti predispongono o trasmettono comunicazioni sociali – anche tramite relazioni periodiche (es. *business plan* o piani strategici) - nelle quali sono esposti fatti materiali (anche oggetto di valutazione), non conformi al vero o siano state omesse informazioni dovute per legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società (ad es. per consentire un fittizio aumento dei risultati di esercizio della Società, vengano predisposte e trasmesse situazioni non veritiere, sulla bontà del credito, su problematiche di rischio tali da generare la necessità di contabilizzare fondi rischi e oneri, quali reclami, richieste di risarcimento danni, procedimenti ispettivi in corso);
- predisposizione di relazioni false, ovvero l'occultamento di informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società in modo da indurre in errore i destinatari delle comunicazioni, quando derivi ad essi un danno patrimoniale;
- attribuzione di partecipazioni in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; o mediante la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti o di crediti o del patrimonio della Società;
- restituzione, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale, anche in maniera simulata, dei conferimenti dei soci, consistente nella riduzione del patrimonio netto ad un valore inferiore al capitale nominale;
- ripartizione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartizione di riserve che non possono per legge essere distribuite;
- riduzione del capitale sociale, o realizzazione di fusioni con altra società o scissioni, in violazione di disposizioni di legge a tutela dei creditori;

- determinazione da parte degli amministratori della maggioranza in assemblea attraverso atti simulati o con atti fraudolenti, conseguendo un ingiusto profitto per sé o per altri;
- alterazione di sistemi informativi al fine di occultare, modificare informazioni concernenti la situazione economico patrimoniale e finanziaria della Società;
- rilevare e imputare anche attraverso il sistema informativo contabile e trasferire informazioni ai fini contabili non corrispondenti alla realtà;
- impedire o ostacolare, mediante occultamento di documenti o mediante altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo (anche da parte di Enti Pubblici) o di revisione, legalmente attribuite a soci e ad altri organi sociali, quando ne derivi un danno ai soci;
- ostacolare in qualsiasi altra forma, l'attività di vigilanza anche attraverso l'omissione di comunicazioni dovute;
- offrire denaro o qualsiasi altra utilità/beneficio a terzi al fine di: compiere o omettere atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio; al fine di violare obblighi di fedeltà; al fine di ottenere qualsiasi vantaggio in trattative commerciali anche tra privati, nell'acquisizione anche privatistica di beni/servizi, ecc.

2.3. ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Dal *risk assessment* effettuato, è emerso che Centotrenta Servicing S.p.A. è esposta al potenziale rischio di commissione di reati societari e corruzione tra privati prevalentemente in relazione ai rapporti intrattenuti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza (segnalazioni di vigilanza, invio di dati e comunicazioni, attività ispettive) e per la predisposizione delle comunicazioni sociali.

Si ritiene che i reati di maggiore rilevanza per la Società siano: ostacolo alle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.); false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.); impedito controllo (art. 2625 c.c.).

Oltre alle fattispecie illecite già richiamate, appare identificabile un'esposizione più contenuta al rischio dei seguenti reati: corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.); indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.); illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.).

I processi aziendali individuati esposti al rischio di commissione dei reati presupposto della presente categoria sono:

- Processo 1 - Gestione della *governance* aziendale e dei rapporti con parti correlate;
- Processo 2 - Gestione delle richieste di autorizzazione e delle verifiche della Pubblica Amministrazione;
- Processo 3 - Invio di dati e comunicazioni alla Pubblica Amministrazione;
- Processo 4 - Gestione delle operazioni di cartolarizzazione;
- Processo 10 - Gestione delle attività amministrative;
- Processo 14 - Gestione delle attività di controllo di secondo e terzo livello.

2.4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Di seguito sono individuati e riepilogati i Principi generali di comportamento a cui i destinatari del Modello devono attenersi.

I componenti degli Organi Sociali, i Dipendenti e i Collaboratori di Centotrenta Servicing S.p.A. (di seguito per tutti i soggetti sopra richiamati "Esponenti della Società"), devono:

- osservare tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione, assicurando anche il pieno rispetto delle procedure aziendali interne;
- gestire qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione ed i suoi incaricati (Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio) sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza.

È fatto divieto agli Esponenti Aziendali e ai Partner porre in essere:

- comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25-ter del Decreto;
- comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle indicate al punto precedente, possano potenzialmente diventarlo;
- comportamenti volti ad esporre nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste

dalla legge dati e informazioni falsi o lacunosi, tali da indurre in errore i destinatari delle comunicazioni stesse circa la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- porre in essere operazioni simulate e diffondere notizie false con l'obiettivo di alterare la rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società;
- adottare comportamenti che impediscano o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo dei soci, degli organi di controllo, della Società di Revisione;
- omettere di comunicare le situazioni in conflitto di interessi;
- porre in essere operazioni al fine di restituire conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli al di fuori dei casi previsti dalla legge;
- effettuare distribuzioni di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- effettuare operazioni che possano arrecare pregiudizio ai creditori della Società;
- offrire o promettere elargizioni in denaro o accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad esempio la promessa di assunzione);
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, vale a dire, ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. Tutti i regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo idoneo.

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti sopra descritti:

- i rapporti nei confronti dell'Autorità di vigilanza per la predisposizione e l'invio delle segnalazioni o altre informazioni devono essere gestiti in modo unitario, individuando il responsabile per ogni tipologia di segnalazione o informativa;
- tutta la comunicazione in entrata ed uscita verso l'Autorità di vigilanza, deve avvenire in forma scritta e deve fare capo ad un unico referente delegato o a quella figura professionale competente designata dall'AD; la relativa documentazione deve essere archiviata in modo sistematico e consentire la ricostruibilità dei dati e informazioni inviati;
- l'archiviazione della documentazione contabile e amministrativa deve rispettare i principi di tracciabilità al fine di consentire una accurata verifica nel tempo.
- nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura al di sopra dei limiti sopra definiti;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (per esempio pagamento di fatture, riscossione di contributi, etc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

Per ogni singola attività sensibile deve essere predisposta un'apposita procedura, con relativa evidenza dei controlli in essere. Tali procedure dovranno essere aggiornate tempestivamente, in virtù delle nuove esigenze normative e/o cambiamenti organizzativi.

2.5. PROTOCOLLI SPECIFICI DI CONTROLLO

Con riferimento ai processi sensibili individuati, si riportano alcuni Protocolli specifici di controllo che traggono origine anche dal corpo di procedure presenti in Società alla data del Modello:

Processo 1 - Gestione della *governance* aziendale e dei rapporti con parti correlate

- effettuare controlli sulla documentazione amministrativa ed in particolare sul rispetto delle disposizioni indicate nelle procedure e regolamenti interni, anche al fine di ripercorrere a posteriori la tracciabilità delle attività svolte e la verifica del rispetto dei livelli autorizzativi;
- verificare (in riferimento a tutti i processi) il rispetto dei poteri autorizzativi, delle deleghe, delle procure, dei possibili conflitti d'interesse (in capo ai soci e/o agli amministratori);

Processo 2 - Gestione delle richieste di autorizzazione e delle verifiche della Pubblica Amministrazione

- verificare il rispetto dei poteri autorizzativi, delle deleghe, delle procure, dei possibili conflitti d'interesse (in capo ai soci e/o agli amministratori);
- verificare le modalità di trasmissione di tutti i documenti che a qualunque titolo devono essere inoltrati

ad enti pubblici per finalità anche fiscali e contributive. Tutta la documentazione deve essere siglata dal personale responsabile secondo quanto previsto dai poteri di firma definiti;

- verificare il rispetto delle procedure che disciplinano le modalità di partecipazione da parte dei soggetti incaricati, alle ispezioni giudiziarie, fiscali, amministrative e/o di vigilanza ad opera di Autorità Pubbliche;
- verificare le transazioni fatte con la pubblica amministrazione (e/o con soggetti economici pubblici o privati di emanazione pubblica o di soggetti di interesse pubblico);

Processo 3 - Invio di dati e comunicazioni alla Pubblica Amministrazione

- verificare le modalità di predisposizione della documentazione che a qualunque titolo deve essere inoltrata ad enti pubblici per finalità di vigilanza, fiscali, contributive o altri adempimenti amministrativi; la documentazione deve essere siglata dal personale responsabile secondo quanto previsto dai poteri di firma definiti;

Processo 4 - Gestione delle operazioni di cartolarizzazione

- effettuare controlli sulla documentazione amministrativa ed in particolare sul rispetto delle disposizioni indicate nelle procedure e regolamenti interni, anche al fine di ripercorrere a posteriori la tracciabilità delle attività svolte e la verifica del rispetto dei livelli autorizzativi;
- verificare il rispetto dei poteri autorizzativi, delle deleghe, delle procure, dei possibili conflitti d'interesse (in capo ai soci e/o agli amministratori);

Processo 10 - Gestione delle attività amministrative

- verificare il rispetto delle procedure relative al ciclo attivo e al ciclo passivo della Società;
- verificare il rispetto delle regole interne, amministrative contabili, di corporate *governance*, del codice etico e del codice di comportamento;
- verificare le attività connesse alla redazione del bilancio d'esercizio e della documentazione da presentare in sede assembleare (situazioni previsionali, prospetti gestionali, report, predisposizione delle basi informative periodiche, trimestrali, semestrali ed annuali, della Società e dei Veicoli) affinché siano rispettati: i requisiti di chiarezza e completezza dei dati e notizie che ciascuna funzione, anche in *outsourcing*, deve fornire; i criteri contabili per l'elaborazione dei dati; le tempistiche e le modalità per la trasmissione di dati ed informazioni alle funzioni responsabili;
- verificare il rispetto delle procedure per l'approvazione delle informazioni societarie;

Processo 14 - Gestione delle attività di controllo di secondo e terzo livello

- verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno;
- verificare l'efficacia delle attività di controllo di secondo e terzo livello.

2.6. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di garantire un costante monitoraggio dei processi a rischio di commissione dei reati societari e di corruzione tra privati, il presente Modello prevede che siano comunicati all'ODV, secondo scadenze predefinite:

- le relazioni e altre informative predisposte dal Revisore legale;
- i verbali del Collegio sindacale;
- un'informativa sulle operazioni relative a capitale sociale, conferimenti e distribuzioni;
- un'informativa sulle operazioni straordinarie quali nuove partecipazioni, fusioni e scissioni, operazioni con parti correlate;
- un'informativa su incarichi di consulenza attribuiti al Revisore legale o altre entità del *network* di appartenenza;
- l'elenco dei rapporti infragruppo e l'ammontare dei relativi ricavi e/o costi registrati in contabilità;
- un report sull'andamento del contenzioso attivo e passivo;
- un'informativa relativa al coinvolgimento di partner commerciali della Società in indagini relative ai reati presupposto disciplinati dal D.Lgs. n. 231/2001;
- i nuovi incarichi di consulenza di importo significativo conferiti a terzi e relative registrazioni contabili;
- l'elenco delle prestazioni di importo significativo che non risultino in linea con la conoscenza che la Società ha dei rispettivi fornitori;
- relazioni periodiche della Funzione di *Compliance*;

- relazioni periodiche della Funzione di *Internal Audit*;
- relazioni periodiche della Divisione Monitoraggio dei sub-servicer;
- relazioni periodiche della Funzione reclami;
- relazioni periodiche della Funzione di *Risk Management*.

3. REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

3.1. ELENCO DEI REATI

I reati presupposto contenuti nella presente categoria, disciplinati dall'art. 25-quinquies del D.Lgs. n. 231/2001, sono:

- art. 600 c.p. – Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù – Il reato si configura a carico di chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.
- art. 600-bis c.p. – Prostituzione minorile – Il reato si configura a carico di chi induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione o compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica.
art. 600-ter c.p. – Pornografia minorile – La norma sanziona chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico. La medesima norma punisce anche chi, al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto. È punito anche chi offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico sopra citato.
- art. 600-quater c.p. – Detenzione di materiale pornografico – Il reato si configura a carico di chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.
- Art. 600-quater 1 c.p. - Pornografia virtuale - Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.
- art. 600-quinquies c.p. – Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile – Il reato si configura a carico di chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.
- art. 601 c.p. – Tratta di persone – La norma sanziona chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i predetti delitti, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, ovvero mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.
- art. 602 c.p. – Acquisto e alienazione di schiavi – La norma sanziona chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 c.p.
- art. 603-bis c.p. – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – La norma sanziona chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, identificando, in maniera apparentemente tassativa, gli elementi che identificano lo "sfruttamento": la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie, la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale; la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.
- art. 609-undecies c.p. – Adescamento di minorenni – il reato si configura nei confronti di chi, allo scopo di

commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adescando un minore di anni sedici. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

3.2. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL REATO

Il reato si sostanzia, in linea generale, ogni qualvolta che si verifichi, a titolo esemplificativo, nell'ambito dell'operatività di Centotrenta Servicing S.p.A., anche in concorso con terze parti, quanto segue:

- un amministratore/dipendente, avvalendosi eventualmente anche delle prestazioni di *outsourcer*, sottopone i lavoratori a condizioni di sfruttamento approfittando del loro stato di bisogno.

3.3. ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Dal *risk assessment* effettuato, è emerso che Centotrenta Servicing S.p.A. è esposta al potenziale rischio di commissione dei delitti contro la personalità individuale in misura sostanzialmente limitata.

Si ritiene che i reati di maggiore rilevanza per la Società siano: sfruttamento dei lavoratori (art. 603-bis c.p.).

I processi aziendali individuati esposti al rischio di commissione dei reati presupposto della presente categoria sono:

- Processo 7 - Gestione delle attività esternalizzate;
- Processo 9 - Gestione delle risorse umane.

3.4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Di seguito sono individuati e riepilogati i Principi generali di comportamento a cui i destinatari del Modello devono attenersi.

I componenti degli Organi Sociali, i Dipendenti e i Collaboratori di Centotrenta Servicing S.p.A. (di seguito per tutti i soggetti sopra richiamati "Esponenti della Società"), devono:

- osservare tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'impiego dei lavoratori, assicurando anche il pieno rispetto delle procedure aziendali interne;
- gestire i rapporti con i lavoratori sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza.

È fatto divieto agli Esponenti Aziendali e ai Partner porre in essere:

- comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25-quinquies del Decreto;
- comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle indicate al punto precedente, possano potenzialmente diventarlo;
- comportamenti volti allo sfruttamento dei lavoratori.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- utilizzare, assumere o impiegare lavoratori, anche tramite le attività svolte da *outsourcer*, sottoponendoli a sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno;
- impiegare cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti sopra descritti:

- i rapporti con i lavoratori devono essere gestiti in modo unitario, individuando nell'Amministratore Delegato il responsabile di tali rapporti, anche ai fini della normativa sulla sicurezza dei posti di lavoro;
- la determinazione delle retribuzioni dei lavoratori deve essere affidata ad un consulente esperto in normativa del lavoro;
- le assunzioni dei lavoratori e le modifiche contrattuali, ivi incluso i passaggi di livello, devono avvenire in forma scritta; la relativa documentazione deve essere archiviata in modo sistematico e deve rispettare i principi di tracciabilità al fine di consentire una accurata verifica nel tempo;
- nessun tipo di pagamento ai lavoratori può essere effettuato in contanti o in natura.

Per ogni singola attività sensibile deve essere predisposta un'apposita procedura, con relativa evidenza dei controlli in essere. Tali procedure dovranno essere aggiornate tempestivamente, in virtù delle nuove esigenze normative e/o cambiamenti organizzativi.

3.5. PROTOCOLLI SPECIFICI DI CONTROLLO

Con riferimento ai processi sensibili individuati, si riportano alcuni Protocolli specifici di controllo che traggono origine anche dal corpo di procedure presenti in Società alla data del Modello:

Processo 7 - Gestione delle attività esternalizzate

- effettuare controlli sulle modalità di assunzione da parte degli *outsourcer*;

Processo 9 - Gestione delle risorse umane

- verificare il rispetto delle procedure che disciplinano le modalità di assunzione dei lavoratori;
- verificare il rispetto delle procedure amministrative che disciplinano le modalità di retribuzione dei lavoratori.

3.6. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di garantire un costante monitoraggio dei processi a rischio di commissione dei delitti contro la personalità individuale, il presente Modello prevede che siano comunicati all'ODV, secondo scadenze predefinite:

- i verbali del Collegio sindacale;
- un'informativa relativa al coinvolgimento di partner commerciali della Società in indagini relative ai reati presupposto disciplinati dal D.Lgs. n. 231/2001;
- relazioni periodiche della Funzione di *Compliance*;
- relazioni periodiche della Funzione di *Internal Audit*;
- relazioni periodiche della Divisione Monitoraggio dei sub-servicer;
- relazioni periodiche dei referenti interni per le attività esternalizzate.

4. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, TERRORISMO E CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

4.1. ELENCO DEI REATI

I reati presupposto contenuti nella presente categoria, disciplinati dagli artt. 24-ter, 25-quater e 25-octies del D.Lgs. n. 231/2001 e dall'art. 10 della Legge n. 146/2006 sono:

- art. 416 c.p. – Associazione per delinquere – La fattispecie di reato si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. L'art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato.
- art. 416-bis c.p. – Associazione di tipo mafioso anche straniera – La norma punisce chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone; sanziona altresì coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Le disposizioni dell'articolo in esame si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.
- art. 416-ter c.p. – Scambio elettorale politico-mafioso – Il reato si configura a carico di chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità.
- art. 630 c.p. – Sequestro di persona a scopo di estorsione - La norma punisce la condotta di chi sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione. Perché si configuri il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione è sufficiente che il soggetto passivo subisca una limitazione della propria libertà personale, quale né sia il grado o la durata, luogo in cui avvenga o mezzo usato per imporla. Il delitto così previsto si caratterizza come una forma speciale di estorsione, qualificata dal fatto che il mezzo intimidatorio usato per commetterla è costituito dal sequestro di persona. L'ingiusto profitto cui deve essere finalizzata l'azione dell'agente nel delitto in esame si identifica in qualsiasi attività che costituisca un vantaggio per il soggetto attivo del reato. Egli deve, inoltre, avere la coscienza e la volontà di privare taluno della libertà personale, anche al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.
- art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope. - La fattispecie di reato si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (consistenti, in sintesi, nella produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope). L'art. 74 punisce chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
art. 407, comma 2, lettera a), numero 5) c.p.p. - Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della Legge 18 aprile 1975, n. 110 - L'ipotesi criminosa richiamata punisce la condotta di chi fabbrica, introduce, mette in vendita, cede o detiene in luogo pubblico o aperto al pubblico armi o esplosivi. In particolare, tale disposizione deve essere ricondotta a quanto stabilito in materia, dal dettato normativo Legge 18 aprile 1975, n. 110, (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) previsto a tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza. Per armi comuni devono intendersi ogni oggetto che abbia l'idoneità ad espellere un proiettile e l'art. 2 della Legge sopramenzionata opera un'elencazione delle armi comuni da sparo ricomprendendovi anche quelle destinate alla caccia e allo sport.
- art. 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (cfr. art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146) - La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 291-bis del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (consistenti nella introduzione, vendita, trasporto, acquisto o detenzione, nel territorio dello Stato italiano, di quantitativi di tabacco lavorato estero di

contrabbando superiore a kg. 10 convenzionali). L'art. 291-quater punisce coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

- art. 12 del Testo Unico di cui al d.lgs. n. 286 del 1998 - Reati concernenti il traffico di migranti (cfr. art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146) - La prima fattispecie, nota come favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, punisce chi "in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero". La seconda fattispecie, nota come favoreggiamento dell'emigrazione clandestina, punisce chi "compie (...) atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente". Il quinto comma dell'art. 12 prevede un'ulteriore ipotesi di illecito penale, nota in dottrina come favoreggiamento della permanenza clandestina, consistente nel fatto di chi "al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico".
- art. 377-bis - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (Reati concernenti l'intralcio alla giustizia - cfr. art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146). La norma sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della "offerta o promessa di denaro o di altra utilità", induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere.
- art. 378 c.p. - Favoreggiamento personale (Reati concernenti l'intralcio alla giustizia - cfr. art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146) - La norma reprime la condotta di chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.
- Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, e delitti, diversi dai precedenti, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999 -
- **I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale.**
Quanto alla categoria dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale, vengono innanzitutto in considerazione i delitti politici previsti dal codice penale, ossia quelli che offendono un interesse politico dello Stato, del cittadino o di Stati esteri: si tratta, in particolare, dei delitti contro la personalità interna ed internazionale dello Stato e contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro Rappresentanti, previsti ai capi I, II, III, IV e V del libro II, caratterizzati dall'essere commessi con finalità di terrorismo. Qui di seguito riportiamo, tra gli altri, l'art. 270-bis del codice penale.
art. 270-bis c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico - La norma punisce chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.
- **I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti da leggi penali speciali.**
In proposito vengono in considerazione i reati, di seguito indicati, previsti in materia da apposite leggi speciali:
 - art. 1 della l. 15/1980: prevede un'aggravante, che si applica a qualsiasi reato, quando è commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Ove pertanto un esponente della società consapevolmente supporti taluno nel compimento di un'operazione che costituisca reato, nella consapevolezza della finalità terroristica da questi perseguita, potrà far sorgere la responsabilità dell'ente nel cui interesse abbia agito. Come esempi di reati che, se commessi con finalità di terrorismo possono implicare la responsabilità della società, si indicano le fattispecie di:
 - riciclaggio (articolo 648-bis del codice penale) ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-ter del codice penale);

- disposizioni in materia di ordine pubblico (articoli da 414 a 421 del codice penale), incolumità pubblica (articoli da 422 a 448 del codice penale), fede pubblica (articoli da 476 a 498 del codice penale) ed economia pubblica (articoli da 499 a 517 del codice penale);

- reati in materia di ambiente, beni culturali, armi, sostanze stupefacenti.

- Legge 342/1976: punisce i delitti contro la sicurezza della navigazione aerea.
- Legge 422/1989: punisce i reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e i reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.

I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dalla Convenzione di New York.

Per quanto concerne i reati di cui alla Convenzione di New York, si rileva che quest'ultima punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere: atti diretti a causare la morte o gravi lesioni di civili, quando con ciò si realizzi un'azione finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale; atti costituenti reato ai sensi delle Convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione; tutela del materiale nucleare; protezione di agenti diplomatici; repressione di attentati mediante uso di esplosivi. Il richiamo operato dall'art. 25-quater a tale disposizione tende ad evitare lacune, mediante il rinvio ad atti internazionali. Le ipotesi previste risultano comunque già riconducibili a reati previsti e puniti dal nostro ordinamento (codice penale e leggi speciali).

- art. 648 c.p. - Ricettazione - La norma punisce la condotta di chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare. Inoltre viene punito anche, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.
- art. 648-bis c.p. - Riciclaggio - Il reato si configura a carico di chi sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
- art. 648-ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - Il reato si configura a carico di chi, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.
- art. 648-ter.1 c.p. - Autoriciclaggio - Il reato si realizza quando chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. A differenza di quanto avviene per il reato di riciclaggio quindi, ove ad essere punibile è un soggetto diverso dall'autore del delitto base da cui provengono i proventi illeciti, nell'autoriciclaggio ad essere punibile è colui che occulta direttamente i proventi del delitto base dallo stesso commesso. Si deve tener conto peraltro che il Legislatore ha tenuto a precisare che, fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale dell'autore del reato.

4.2. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL REATO

Il reato si sostanzia, in linea generale, ogni qualvolta che si verifichi, a titolo esemplificativo, nell'ambito dell'operatività di Centotrenta Servicing S.p.A., anche in concorso con terze parti, quanto segue:

- vengano consapevolmente ricevuti - eventualmente in concorso con altre funzioni aziendali - beni, danaro, o altra utilità di provenienza illecita, nell'ambito di rapporti commerciali con soggetti terzi (clienti, fornitori, *Originator*, *Sub Servicer*, *Outsourcer*, SPV, ecc.);
- venga impiegato in altre nuove operazioni (anche lecite) finalizzate ad ostacolare la sua identificazione (ad es. mediante il suo impiego in operazioni bancarie, finanziarie o commerciali, o attraverso il trasferimento del medesimo ad altro soggetto in modo da far perdere le tracce della sua provenienza e della sua effettiva destinazione), danaro (o altra utilità) di provenienza delittuosa;
- vengano acquistati, ricevuti od occultati denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare;
- venga effettuata la sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non

colposo, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;

- quando uno o più rappresentanti della società (amministratori o dipendenti) si associano, anche con terzi esterni, allo scopo di commettere più delitti;
- quando avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, si impiega, si sostituisce, si trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del delitto, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa (autoriciclaggio).

4.3. ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Dal *risk assessment* effettuato, è emerso che Centotrenta Servicing S.p.A. è esposta al potenziale rischio di commissione di reati di ricettazione, riciclaggio, terrorismo e criminalità organizzata prevalentemente in relazione alle operazioni di cartolarizzazione.

Si ritiene che i reati di maggiore rilevanza per la Società siano: ricettazione (art. 648 c.p.); riciclaggio (art. 648-bis c.p.); Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.); autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

Oltre alle fattispecie illecite già richiamate, appare identificabile un'esposizione più contenuta al rischio degli altri reati della suddetta categoria.

I processi aziendali individuati esposti al rischio di commissione dei reati presupposto della presente categoria sono:

- Processo 4 - Gestione delle operazioni di cartolarizzazione;
- Processo 7 - Gestione delle attività esternalizzate;
- Processo 8 - Gestione delle attività antiriciclaggio;
- Processo 10 - Gestione delle attività amministrative;

4.4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Di seguito sono individuati e riepilogati i Principi generali di comportamento a cui i destinatari del Modello devono attenersi.

I componenti degli Organi Sociali, i Dipendenti e i Collaboratori di Centotrenta Servicing S.p.A. (di seguito per tutti i soggetti sopra richiamati "Esponenti della Società"), devono conoscere e rispettare:

- i principi di *Corporate Governance* approvati dagli Organi Sociali che rispecchiano le normative applicabili e le *best practices* internazionali anche in materia di antiriciclaggio;
- il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa della Società ed il sistema di controllo di gestione;
- le norme interne inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario;
- le norme interne inerenti l'uso ed il funzionamento del sistema informativo;
- in generale, la normativa applicabile (Dlgs 231/2007 e ss modifiche e integrazioni).

È fatto divieto agli Esponenti Aziendali e ai Partner porre in essere:

- comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dagli artt. 24-ter e 25-octies del Decreto;
- comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle indicate al punto precedente, possano potenzialmente diventarlo.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- intrattenere rapporti anche commerciali con soggetti di dubbia correttezza o per i quali non si sia provveduto ad una preliminare indagine conoscitiva circa l'integrità degli stessi;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla normativa antiriciclaggio ove applicabile ad eventuali operazioni ritenute sospette;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo da chiunque preposto a tale ruolo.

Per ogni singola attività sensibile deve essere predisposta un'apposita procedura, con relativa evidenza dei controlli in essere. Tali procedure dovranno essere aggiornate tempestivamente, in virtù delle nuove esigenze normative e/o cambiamenti organizzativi.

4.5. PROTOCOLLI SPECIFICI DI CONTROLLO

Con riferimento ai processi sensibili individuati, si riportano alcuni Protocolli specifici di controllo che traggono origine anche dal corpo di procedure presenti in Società alla data del Modello:

Processo 4 - Gestione delle operazioni di cartolarizzazione

- effettuare controlli sulla documentazione amministrativa ed in particolare sul rispetto delle disposizioni indicate nelle procedure e regolamenti interni, anche al fine di ripercorrere a posteriori la tracciabilità delle attività svolte e la verifica del rispetto dei livelli autorizzativi;

Processo 7 - Gestione delle attività esternalizzate

- effettuare controlli sulle modalità di selezione degli *outsourcer*;

Processo 8 - Gestione delle attività antiriciclaggio

- verificare il rispetto delle procedure relative alle attività di antiriciclaggio;

Processo 10 - Gestione delle attività amministrative

- verificare il rispetto delle procedure relative al ciclo attivo e al ciclo passivo della Società;
- verificare le operazioni disposte per contanti;
- verificare il rispetto delle regole interne, amministrative contabili, di corporate *governance*, del codice etico e del codice di comportamento.

4.6. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di garantire un costante monitoraggio dei processi a rischio di commissione di reati di ricettazione, riciclaggio, terrorismo e criminalità organizzata, il presente Modello prevede che siano comunicati all'ODV, secondo scadenze predefinite:

- un'informativa sulle modifiche ai regolamenti e procedure antiriciclaggio;
- le relazioni periodiche della Funzione Antiriciclaggio;
- un'informativa sulle segnalazioni sospette;
- l'elenco dei fornitori esteri residenti in paesi considerati a rischio di commissione dei reati di riciclaggio e inseriti nelle liste elaborate dal Financial Action Task Force (FATF-GAFI) e ammontare dei relativi costi registrati in contabilità;
- l'elenco dei nuovi incarichi di consulenza di importo significativo conferiti a terzi e relative registrazioni contabili;
- l'elenco dei nuovi incarichi di consulenza di importo significativo conferiti a terzi e relative registrazioni contabili;
- l'elenco delle transazioni di importo significativo regolate per contanti;
- relazioni periodiche della Funzione di *Internal Audit*;
- relazioni periodiche della Divisione Monitoraggio dei sub-servicer.

5. REATI CONTRARI ALLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

5.1. ELENCO DEI REATI

I reati presupposto contenuti nella presente categoria, disciplinati dall'art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001, sono:

- art. 589. c.p. - Omicidio colposo, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro – Il reato si configura nei confronti di chiunque con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro cagioni, per colpa, la morte di una persona.
- art. 590, comma 3, c.p. - Lesioni personali colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. – Il reato si configura nei confronti di chiunque con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro cagioni ad altri, per colpa lesioni personali gravi o gravissime. La norma esclude la responsabilità amministrativa della società nel caso in cui la violazione della normativa antinfortunistica determini lesioni lievi.

5.2. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL REATO

Il reato si sostanzia, in linea generale, ogni qualvolta che si verifichi, a titolo esemplificativo, nell'ambito dell'operatività di Centotrenta Servicing S.p.A., anche in concorso con terze parti, quanto segue:

- la mancata osservanza e rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni (tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e conseguente cagionamento, per colpa, della morte di una persona o di lesioni personali gravi o gravissime.

5.3. ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Dal *risk assessment* effettuato, è emerso che Centotrenta Servicing S.p.A. è esposta al potenziale rischio di commissione di reati contrari alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro in misura sostanzialmente limitata.

Si ritiene che i reati di una qualche rilevanza per la Società siano: lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.).

I processi aziendali individuati esposti al rischio di commissione dei reati presupposto della presente categoria sono:

- Processo 9 - Gestione delle risorse umane.

5.4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Di seguito sono individuati e riepilogati i Principi generali di comportamento a cui i destinatari del Modello devono attenersi.

I componenti degli Organi Sociali, i Dipendenti e i Collaboratori di Centotrenta Servicing S.p.A. (di seguito per tutti i soggetti sopra richiamati "Esponenti della Società"), devono:

- osservare tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento anche alle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro oltre che al cosiddetto *stress* da lavoro correlato;
- gestire qualsiasi rapporto, anche con la Pubblica Amministrazione, al fine dell'applicazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza.

È fatto divieto agli Esponenti Aziendali e ai Partner porre in essere:

- comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 25-septies del Decreto);
- comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione e/o nei confronti di qualunque autorità preposta in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- effettuare prestazioni in favore di *outsourcer*, consulenti, partner e collaboratori in generale che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, o in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- effettuare elargizioni in denaro o accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad esempio la promessa di assunzione) a funzionari pubblici incaricati anche dei controlli in ambito di norme antinfortunistiche e

sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;

- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, vale a dire, ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari, che possa influenzarne la discrezionalità o l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda.

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti sopra descritti:

- i rapporti nei confronti della PA e con riferimento alle autorità preposte alla vigilanza sulle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro per le aree di attività a rischio, devono essere gestiti in modo unitario, individuando il responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività, devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

Per ogni singola attività sensibile deve essere predisposta un'apposita procedura, con relativa evidenza dei controlli in essere. Tali procedure dovranno essere aggiornate tempestivamente, in virtù delle nuove esigenze normative e/o cambiamenti organizzativi.

5.5. PROTOCOLLI SPECIFICI DI CONTROLLO

Con riferimento ai processi sensibili individuati, si riportano alcuni Protocolli specifici di controllo che traggono origine anche dal corpo di procedure presenti in Società alla data del Modello:

Processo 9 - Gestione delle risorse umane

- verificare il rispetto delle procedure che disciplinano le attività di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro;
- predisposizione del documento di valutazione dei rischi in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

5.6. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di garantire un costante monitoraggio dei processi a rischio di commissione di reati contrari alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, il presente Modello prevede che siano comunicati all'ODV, secondo scadenze predefinite:

- un'informativa sulle modifiche intervenute nella struttura organizzativa di riferimento nell'ambito delle attività di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro;
- gli aggiornamenti del Documento di Valutazione dei Rischi;
- un'informativa sugli infortuni e relative analisi e degli esiti delle ispezioni effettuate in materia di salute e sicurezza sul lavoro dagli Enti Pubblici di controllo.

6. REATI INFORMATICI

6.1. ELENCO DEI REATI

I reati presupposto contenuti nella presente categoria, disciplinati dall'art. 24-bis del D.Lgs. n. 231/2001, sono:

- art. 491-bis c.p. – Falsità in documenti informatici – Si tratta della contraffazione ovvero alterazione di documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria.
- art. 615-ter c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico – Il reato si configura quando un soggetto non autorizzato si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.
- art. 615-quater c.p. – Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici – Il reato si configura quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.
- art. 615-quinquies c.p. – Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico – Il reato si configura quando un soggetto, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati, o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi, o programmi informatici.
- art. 617-quater c.p. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche – Il reato si configura quando un soggetto fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, nonché quando un soggetto rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di tali comunicazioni.
- art. 617-quinquies c.p. – Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche – Il reato si configura qualora un soggetto, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazione relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.
- art. 635-bis c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici – Il reato si configura quando un soggetto distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui. In caso di commissione di tale illecito con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.
- art. 635-ter c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità – Il reato si configura quando un soggetto distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o a essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.
- art. 635-quater c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici – Il reato si configura se un soggetto, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.
- art. 635-quinquies c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità – Il reato si configura se il fatto di cui all'art. 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o a ostacolarne gravemente il funzionamento.
- art. 640-quinquies c.p. – Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica – Il reato si configura quando il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

6.2. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL REATO

Il reato si sostanzia, in linea generale, ogni qualvolta che si verifichi, a titolo esemplificativo, nell'ambito dell'operatività di Centotrenta Servicing S.p.A., anche in concorso con terze parti, quanto segue:

- si acceda, o si consenta che altri accedano, ad un'area del sistema informatico per la quale non si hanno

le credenziali (es. accesso al servizio di posta elettronica utilizzato da un dipendente), eventualmente anche danneggiandolo o impedendone il suo funzionamento;

- si intercettino o si installino, anche mediante l'ausilio di consulenti o di altre funzioni, apposite strumentazioni o dispositivi (es. *software*, quali gli *spyware*) atti ad intercettare abusivamente comunicazioni informatiche o telematiche (es. comunicazioni inviate da un proprio dipendente con il servizio di posta elettronica);
- mediante l'ausilio di consulenti o di altre funzioni, si danneggino (mediante cancellazione o modifica) dati immagazzinati in banche dati riservate dello Stato, o di altro ente pubblico o privato, ad esempio della concorrenza, per carpire informazioni da utilizzare nell'interesse della Società;
- venga falsamente formato o alterato un "documento informatico" avente efficacia probatoria, ad es. per favorire l'ottenimento di provvedimenti o di contrattualizzazioni in assenza dei necessari requisiti (ad. es. falsificando i dati di bilancio, i dati patrimoniali aziendali per ingannare gli azionisti o le Autorità di Vigilanza e Controllo; falsificando i moduli F24, le dichiarazioni INPS, le denunce di infortunio INAIL, ecc.).

6.3. ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Dal *risk assessment* effettuato, è emerso che Centotrenta Servicing S.p.A. è esposta al potenziale rischio di commissione di reati informatici in misura sostanzialmente limitata.

Si ritiene che i reati di una qualche rilevanza per la Società siano: accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) e detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.).

I processi aziendali individuati esposti al rischio di commissione dei reati presupposto della presente categoria sono:

- Processo 3 - Invio di dati e comunicazioni alla Pubblica Amministrazione.
- Processo 11 - Gestione del sistema informatico.

6.4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Di seguito sono individuati e riepilogati i Principi generali di comportamento a cui i destinatari del Modello devono attenersi.

I componenti degli Organi Sociali, i Dipendenti e i Collaboratori di Centotrenta Servicing S.p.A. (di seguito per tutti i soggetti sopra richiamati "Esponenti della Società"), devono:

- conoscere e rispettare quanto previsto dal Documento di gestione della sicurezza dei dati adottati dalla Società.

È fatto divieto, in particolare, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di illecito previste dall'art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001 e porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di illecito rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo, ovvero comportamenti che possano favorire la commissione di tali illeciti;
- installare nella rete aziendale un proprio *software* che non rientri nello scopo per cui il sistema informatico è stato assegnato all'utente, al fine di causare il rallentamento o il blocco della rete informatica aziendale;
- installare nella rete aziendale un proprio *software* che possa interrompere o danneggiare le comunicazioni informatiche aziendali o il sistema informatico;
- accedere abusivamente ad un'area del sistema informatico per la quale non si hanno le dovute credenziali;
- intercettare, impedire o interrompere abusivamente comunicazioni informatiche o telematiche o installare appositi dispositivi o strumentazioni atti ad intercettare, impedire o interrompere abusivamente tali comunicazioni;
- danneggiare dati immagazzinati in banche dati riservate dello Stato o di altri enti pubblici o privati;
- creare artificiosamente o alterare documenti informatici aventi efficacia probatoria; alterare il funzionamento di strumenti informatici e telematici o manipolare dati in essi contenuti.

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti sopra descritti devono essere rispettati i seguenti principi di controllo:

- ogni operazione necessaria per consentire l'accesso e/o l'intervento sui dati, sul sistema informatico, sull'hardware e sul software presenti in Società è supportata da un'adeguata e veritiera documentazione, in modo da consentire la tracciabilità di tutte le fasi dei processi decisionali, dei soggetti coinvolti e dei relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- è assicurato il principio della separazione delle funzioni, con l'obiettivo che nessun soggetto possa gestire in autonomia tutte le fasi di un processo;
- sono puntualmente definiti poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- l'accesso ai dati, al sistema informatico, all'hardware e al software presenti in Società è conforme al D.Lgs. n. 196 del 2003 e successive modifiche e integrazioni, anche regolamentari tra cui il D.L. 5/2012; l'accesso e l'intervento sui detti dati, sistema informatico, hardware e software è consentito esclusivamente alle persone autorizzate - e in conformità ai relativi livelli di autorizzazione - e ne è garantita la tracciabilità; è garantita la riservatezza nella trasmissione delle informazioni.

Per ogni singola attività sensibile deve essere predisposta un'apposita procedura, con relativa evidenza dei controlli in essere. Tali procedure dovranno essere aggiornate tempestivamente, in virtù delle nuove esigenze normative e/o cambiamenti organizzativi.

6.5. PROTOCOLLI SPECIFICI DI CONTROLLO

Con riferimento ai processi sensibili individuati, si riportano alcuni Protocolli specifici di controllo che traggono origine anche dal corpo di procedure presenti in Società alla data del Modello:

Processo 3 - Invio di dati e comunicazioni alla Pubblica Amministrazione

- verificare il rispetto delle procedure per l'inoltro delle dovute informative ad enti pubblici per finalità di vigilanza, fiscali, contributive o altri adempimenti amministrativi; la documentazione deve essere siglata dal personale responsabile secondo quanto previsto dai poteri di firma definiti;

Processo 11 - Gestione del sistema informatico

- verificare il rispetto delle procedure che disciplinano le attività di accesso ai sistemi informatici;
- adozione di adeguati software antivirus e antintrusione;
- verifiche sulla gestione dei dispositivi informatici e sull'utilizzazione dei software.

6.6. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di garantire un costante monitoraggio dei processi a rischio di commissione di reati informatici, il presente Modello prevede che siano comunicati all'ODV, secondo scadenze predefinite:

- un'informativa sulle modifiche intervenute alla normativa interna aziendale relativa al processo di gestione dei sistemi informativi;
- un'informativa sulle anomalie riscontrate con riferimento al funzionamento dei processi di autenticazione e accesso al sistema informatico aziendale;
- un'informativa sulle anomalie riscontrate in relazione al processo di trasmissione di dati, informazioni e documenti all'esterno della Società.

7. REATI CONTRO IL COMMERCIO E ABUSI DI MERCATO

7.1. ELENCO DEI REATI

I reati presupposto contenuti nella presente categoria, disciplinati dagli artt. 25-bis, 25-bis.1, 25-sexies e 25-novies del D.Lgs. n. 231/2001 sono:

- art. 453 c.p. - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate - In reato si configura nei confronti di chiunque: contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate. Il reato si configura anche nei confronti di chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.
- art. 454 c.p. - Alterazione di monete - La norma punisce la condotta di chi altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate.
- art. 455 c.p. - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate - La norma punisce la condotta di chi, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione.
- art. 457 c.p. - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede - La norma punisce la condotta di chi, spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede.
- art. 459 c.p. - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati - Il reato si configura nei confronti di chiunque contraffà o altera valori di bollo e o li introduce nel territorio dello Stato, o acquisto, detiene e mette in circolazione valori di bollo contraffatti. Agli effetti della legge penale, s'intendono per "valori di bollo" la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.
- art. 460 c.p. - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo - Il reato si configura nei confronti di chi contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta.
- art. 461 c.p. - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata - La norma punisce la condotta di chi fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.
- art. 464 c.p. - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati - La norma punisce la condotta di chi, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati.
- art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni - La norma punisce la condotta di chi, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.
- art. 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi - Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, viene punito chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, viene punito altresì chi detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma.
- art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio - La norma punisce la condotta di chi adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.
- art. 513-bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza - La norma punisce la condotta di chi

nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia..

- art 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali - La norma punisce la condotta di chi ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale.
 - art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio - La norma punisce la condotta di chi, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.
 - art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine - La norma punisce la condotta di chi, pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine
 - art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci - La norma punisce la condotta di chi, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.
 - art. 517-ter c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale. La norma punisce la condotta di chi, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. La norma punisce anche chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.
 - art. 517-quater c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari - La norma punisce la condotta di chi contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari soggiace Inoltre, punisce chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.
 - art. 184 D.Lgs. n. 58/1998 - Abuso di informazioni privilegiate - La fattispecie si realizza quando: chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio; ovvero chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
 - art. 185 D.Lgs. n. 58/1998 - Manipolazione del mercato - La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.
 - art. 171, primo comma, lettera a-bis, e terzo comma della Legge 22 aprile 1941, n. 633 - Divulgazione di opere dell'ingegno - La norma punisce la condotta di chi senza averne diritto, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (...).
 - art. 171-bis Legge 22 aprile 1941, n. 633 - La norma punisce la condotta di chi senza averne diritto duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).
- art. 171-ter Legge 22 aprile 1941, n. 633 - La norma punisce la condotta di chi a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o

in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse. Inoltre, viene punito chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma l; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

- art. 171-septies Legge 22 aprile 1941, n. 633 – La norma punisce i produttori o gli importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi e chiunque dichiara falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2.
- art. 171-octies Legge 22 aprile 1941, n. 633 – La norma punisce la condotta di chi a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

7.2. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL REATO

Il reato si sostanzia, in linea generale, ogni qualvolta che si verifichi, a titolo esemplificativo, nell'ambito dell'operatività di Centotrenta Servicing S.p.A., anche in concorso con terze parti, quanto segue:

- chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate ai sensi della normativa TUF in ragione della sua posizione: acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto della Società, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; ovvero comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni sopra indicate;
- Amministratori e/o dipendenti comunicano informazioni privilegiate ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

- Amministratori e/o dipendenti raccomandano o inducono altri a compiere operazioni sulla base di informazioni privilegiate;
- Amministratori e/o dipendenti anche per il tramite di collaboratori esterni e partner diffondono notizie false o pongono in essere operazioni simulate che possono provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari;
- Amministratori e/o dipendenti adoperano violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'attività concorrenziale o esercitano atti di illecita concorrenza.

7.3. ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Dal *risk assessment* effettuato, è emerso che Centotrenta Servicing S.p.A. è esposta al potenziale rischio di commissione di reati contro il commercio e abusi di mercato misura sostanzialmente limitata.

Si ritiene che i reati di una qualche rilevanza per la Società siano: turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.); illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.); abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998); manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998).

I processi aziendali individuati esposti al rischio di commissione dei reati presupposto della presente categoria sono:

- Processo 1 - Gestione della *governance* aziendale e dei rapporti con parti correlate.
- Processo 11 - Gestione del sistema informatico.

7.4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Di seguito sono individuati e riepilogati i Principi generali di comportamento a cui i destinatari del Modello devono attenersi.

I componenti degli Organi Sociali, i Dipendenti e i Collaboratori di Centotrenta Servicing S.p.A. (di seguito per tutti i soggetti sopra richiamati "Esponenti della Società"), devono:

- osservare tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento anche alle norme in materia di tutela del commercio e della concorrenza e la normativa sul *market abuse*;
- gestire qualsiasi rapporto commerciale al fine dell'applicazione delle norme in materia di tutela del commercio e della concorrenza, sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza.

È fatto divieto, in particolare, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di illecito previste dagli artt. 25-bis, 25-bis.1, 25-sexies e 25-novies del D.Lgs. n. 231/2001 e porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di illecito rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo, ovvero comportamenti che possano favorire la commissione di tali illeciti;
- diffondere, divulgare, utilizzare per interessi propri e a vantaggio di Centotrenta Servicing S.p.A., *outsourcer* e SPV, notizie sensibili così come disciplinate dalla normativa del *market abuse* che i destinatari, a qualunque titolo, possono venire a conoscenza nell'ambito della loro operatività con clientela di interesse pubblico ovvero con società quotate che possono improntare la loro strategia di crescita e di sviluppo anche facendo leva sulla tecnologia dei loro processi produttivi,

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti sopra descritti devono essere rispettati i seguenti principi di controllo:

- sia assicurato il principio della separazione delle funzioni, con l'obiettivo che nessun soggetto possa gestire in autonomia tutte le fasi di uno stesso processo;
- l'uso di eventuali diritti giuridicamente protetti e/o licenze altrui (es. di *competitor* diretti, *Sub Servicer*) sia effettuato dopo aver verificato preventivamente la libera disponibilità degli stessi, con l'approvazione finale da parte del Responsabile IT.

Per ogni singola attività sensibile deve essere predisposta un'apposita procedura, con relativa evidenza dei controlli in essere. Tali procedure dovranno essere aggiornate tempestivamente, in virtù delle nuove esigenze normative e/o cambiamenti organizzativi.

7.5. PROTOCOLLI SPECIFICI DI CONTROLLO

Con riferimento ai processi sensibili individuati, si riportano alcuni Protocolli specifici di controllo che traggono origine anche dal corpo di procedure presenti in Società alla data del Modello:

Processo 1 - Gestione della governance aziendale e dei rapporti con parti correlate

- verifiche sul rispetto da parte del personale e degli altri attori coinvolti nell'attività della Società (quali per esempio il Consiglio di Amministrazione e le Divisioni di *reporting* e *calculating*) del Codice Etico, del codice interno di comportamento e delle procedure che disciplinano la gestione dei conflitti di interesse;
- verifiche sull'indipendenza, la professionalità e la buona fede di soggetti esterni che possono supportare, con le loro informazioni, l'attività della Società;
- verifiche sul corretto funzionamento, l'indipendenza e la professionalità del Consiglio di Amministrazione e dei vertici degli *outsourcer* cui sono demandate alcune attività sensibili che comportino accesso ad informazioni privilegiate in fase di strutturazione delle operazioni di cartolarizzazione, anche in base a quanto stabilito dalla normativa interna, oltre che alla professionalità ed indipendenza dei soggetti che compongono tali organi ed in generale il mantenimento dei requisiti di onorabilità, professionalità di tutti i componenti gli Organi Sociali, come richiesto dalla normativa;
- verifiche sul rispetto costante della gestione delle informazioni privilegiate da parte di tutte le risorse aziendali

Processo 11 - Gestione del sistema informatico

- verifiche sulla gestione dei dispositivi informatici e sull'utilizzazione dei *software*.

7.6. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di garantire un costante monitoraggio dei processi a rischio di commissione di reati contro il commercio e abusi di mercato, il presente Modello prevede che siano comunicati all'ODV, secondo scadenze predefinite:

- un'informativa sulle modifiche intervenute nella struttura organizzativa e nelle procedure per la segnalazione di operazioni price sensitive;
- un'informativa sulle operazioni che potrebbero influire sensibilmente sui prezzi degli strumenti finanziari emessi da società quotate in rapporto d'affari con la Società (price sensitive);
- un'informativa sulle modifiche intervenute alla normativa interna aziendale relativa al processo di gestione dei sistemi informativi.

8. REATI AMBIENTALI

8.1. ELENCO DEI REATI

I reati presupposto contenuti nella presente categoria, disciplinati dall'art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231/2001 sono:

- art. 452-bis c.p. - Inquinamento ambientale - È punito chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
- art. 452-quater c.p. - Disastro Ambientale - Fuori dai casi previsti dall'articolo 434 c.p., la norma punisce, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
- art. 452-quinquies c.p. - Delitti colposi contro l'ambiente - La norma prevede una pena ridotta nel caso in cui le fattispecie sopra esaminate sono state commesse per colpa o se dalla commissione dei fatti sopra citati deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale.
- art. 452-sexsies c.p. - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività - La norma punisce chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.
- art. 452-octies c.p. - Circostanze aggravanti - Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.
- art. 727-bis c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la norma punisce la condotta di chi, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta. È altresì punito chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta.
- art. 733-bis c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto - La norma punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.
- art. 103 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 - Scarichi sul suolo - La norma vieta espressamente lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione: a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3; b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie; c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto; d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli; e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate; f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto. [omissis]
- art. 104 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 - Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee - La norma vieta espressamente lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.[omissis]
- art. 137 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Inquinamento idrico - La norma punisce la condotta di chi scarica acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza alcuna autorizzazione o in violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione o dell'Autorità competente, ovvero superi i limiti di legge stabiliti nello scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose.
- art. 256 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Gestione di rifiuti non autorizzata - La norma punisce chiunque: svolge l'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione di rifiuti non

autorizzata; realizza o gestisce discariche non autorizzate; deposita rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione in violazione delle norme di settore; svolge attività non consentite di miscelazione di rifiuti.

- art. 257 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Siti contaminati – La norma punisce la condotta di chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee.
- art. 258, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – La norma punisce chiunque effettua false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, anche commesso del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
- art. 259, comma 1, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Traffico illecito di rifiuti - La norma punisce chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso.
- art. 260 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti - La norma punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.
- art. 279, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Violazione dei valori limite delle emissioni nell'esercizio di uno stabilimento, con superamento dei valori limite di qualità dell'aria - La norma punisce chiunque, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le relative prescrizioni.
- art. 1 e 2 Legge 7 febbraio 1992, n. 150 – Commercio di esemplari di specie della fauna o della flora selvatiche protette – La norma punisce chiunque in violazione di quanto previsto dalla legge in materia importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, o comunque detiene esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice 1, e nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni.
- art. 3-bis, comma, Legge 7 febbraio 1992, n. 150 – Altri reati connessi al commercio di esemplari di specie della flora e della fauna protette - Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari senza certificato o licenza o con certificato o licenza falsi; false dichiarazioni al fine di conseguire il certificato o la licenza; uso di certificato o licenza falsi, falsificati, alterati o non validi; omessa o falsa notifica all'importazione; falsificazione o alterazione di licenze o certificati.
- art. 6 Legge 1992 n. 150 - Detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica - Fatto salvo quanto previsto dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968, la norma vieta a chiunque di commerciare o detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, nonché di specie che subiscono un elevato tasso di mortalità durante il trasporto o durante la cattura nei luoghi di origine.
- art. 3, comma 6, Legge 28 dicembre 1993, n. 549 – Violazione delle norme di cui al Regolamento CE 3093/94 concernente la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione di sostanze che riducono lo strato di ozono stratosferico.
art. 8 e art. 9, comma 1, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 – Inquinamento doloso provocato da navi - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, sono puniti il comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4.

8.2. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL REATO

Il reato si sostanzia, in linea generale, ogni qualvolta che si verifichi, a titolo esemplificativo, nell'ambito dell'operatività di Centotrenta Servicing S.p.A., anche in concorso con terze parti, quanto segue:

- lo scarico, l'emissione o l'immissione illeciti di un quantitativo di sostanze nell'aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
- la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento di rifiuti, comprese la sorveglianza di tali operazioni, che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora.

8.3. ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Dal *risk assessment* effettuato, è emerso che Centotrenta Servicing S.p.A. è esposta al potenziale rischio di commissione di reati ambientali in misura sostanzialmente irrilevante.

Pertanto non sono stati individuati processi aziendali esposti al rischio di commissione dei reati presupposto della presente categoria.

8.4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Di seguito sono individuati e riepilogati i Principi generali di comportamento a cui i destinatari del Modello devono attenersi.

I componenti degli Organi Sociali, i Dipendenti e i Collaboratori di Centotrenta Servicing S.p.A. (di seguito per tutti i soggetti sopra richiamati "Esponenti della Società"), devono:

- osservare tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento anche alle norme in materia di tutela ambientale;
- gestire qualsiasi rapporto anche con la Pubblica Amministrazione al fine dell'applicazione delle norme in materia di tutela dell'ambiente, sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza.

È fatto divieto, in particolare, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di illecito previste dall'art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231/2001 e porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di illecito rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo, ovvero comportamenti che possano favorire la commissione di tali illeciti.

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti sopra descritti:

- nella definizione dell'organizzazione e dell'operatività aziendali, devono essere individuati i compiti e le responsabilità per assicurare la compatibilità ambientale delle attività; devono essere esplicitate e rese note a tutti i livelli aziendali le figure responsabili in carica;
- tutta la documentazione specifica in materia di tutela dell'ambiente deve essere mantenuta al fine di consentire una ricostruzione temporale delle operazioni effettuate nonché evidenziarne il processo di autorizzazione. Ciò richiede che tutte le attività operative siano formalmente documentate e che i documenti siano archiviati e conservati, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con opportuna evidenza;
- i rapporti nei confronti della PA e con riferimento alle autorità preposte alla vigilanza sulle norme a tutela dell'ambiente, devono essere gestiti in modo unitario, individuando il responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree eventuali di attività a rischio.

Infine si fa presente che tutti i presidi di controllo in materia di tutela dell'ambiente di Centotrenta Servicing S.p.A. devono essere adottati al fine di garantire la sicurezza del rispetto dell'ambiente come sancito anche nel Codice Etico.

8.5. PROTOCOLLI SPECIFICI DI CONTROLLO

Premesso che è stato valutato irrilevante il rischio di commissione di reati ambientali e non sono stati individuati processi sensibili, non sono stati indicati Protocolli specifici di controllo nel corpo di procedure presenti in Società alla data del Modello.

8.6. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Premesso che è stato valutato irrilevante il rischio di commissione di reati ambientali e non sono stati individuati processi sensibili, per il rischio di commissione di reati ambientali non sono stati individuati specifici flussi informativi in merito.